

CXC.

TORNATA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. A proposta del deputato Di San Donato, alla quale si associa il deputato Cavalletto, e dopo alcuni schiarimenti dati dal deputato Trompeo e dal Presidente della Camera, viene deliberato di tenere una seduta ogni mercoledì mattina per occuparsi delle petizioni. — Osservazioni del presidente del Consiglio e del deputato Merzario sull'ordine del giorno. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno — Discorsi dei deputati Coppino, Ruspoli e Cuccia — Osservazioni e fatti personali dei deputati Bonghi, Mantellini, Barazzuoli e Toscanelli — Il deputato Berio relatore risponde ai diversi oratori. — Osservazione del presidente del Consiglio sull'ordine del giorno.

La seduta comincia alle ore 2.20 pomeridiane.

Capponi, segretario, da lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; legge quindi il seguente sunto di

Petizioni.

3311. Il Consiglio comunale di Casale Valsenio invia alla Camera una petizione contro il disegno di legge per distaccare dalla provincia di Ravenna e aggregare alla provincia di Bologna, i comuni di Castel Del Rio, Fontana Elice e Tossignano.

3312. La Deputazione provinciale di Milano fa voti affinché nella discussione del disegno di legge sull'esercizio delle ferrovie si tengano presenti gli interessi di quella provincia e della gran valle del Po.

Proposta del deputato di San Donato sull'ordine del giorno.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Sul sunto delle petizioni?

Di San Donato. Non sulle petizioni, ma per le petizioni.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato sull'ordine del giorno.

Di San Donato. Tutti i giorni si fanno dai nostri colleghi domande d'urgenza sulle petizioni presentate alla Camera. Io non entro a dire se si abusi, o no, un po' troppo del diritto di petizione; ma parmi che non sia corretto il sistema finora seguito, di lasciar completamente dimenticate tutte queste petizioni. Prego perciò l'onorevole presidente di stabilire, se lo crederà opportuno, un giorno per discutere le petizioni che la Camera stimerà degne di considerazione.

Ed a questo proposito ricordo alla Commissione delle petizioni una domanda dei rivenditori di sali e tabacchi, reclamanti per alcuni loro diritti.

Ebbene, su questa petizione, dichiarata d'urgenza per ben due volte, non venne mai fatta relazione alla Camera. Certamente non ne ha colpa la Commissione delle petizioni, ma l'andamento dei lavori parlamentari. Ed è perciò che io vorrei che si trovasse modo di dedicare anche una piccola parte del tempo della Camera all'esame delle petizioni.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto su quest'incidente.

Cavalletto. Nello scorso dicembre io feci la stessa proposta testè fatta dall'onorevole Di San Donato, affinchè la Camera si occupasse delle petizioni, molte delle quali sono in pronto per essere riferite; tanto che l'onorevole presidente della Giunta delle petizioni mi assicurò che ci sarebbe lavoro per qualche tornata. Quindi io ripetendo la mia istanza, la quale allora non potè aver seguito pei lavori urgenti che occupavano la Camera, propongo che si dedichi una tornata mattutina di ogni settimana per discutere le petizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Relativamente a quanto hanno detto gli onorevoli Di San Donato e Cavalletto io osserverò, che sin dall'aprile dell'anno scorso la Giunta delle petizioni presentò alla Camera un elenco di oltre 60 petizioni, sulle quali è pronta a riferire; tocca quindi alla Camera il determinare il giorno nel quale crederà di discutere queste petizioni.

Quanto poi alla raccomandazione che ha fatto l'onorevole Di San Donato, relativamente ai rivenditori dei sali e tabacchi posso assicurarlo che la Commissione si farà un dovere di tenerne conto.

Di San Donato. Grazie.

Presidente. Mi pare intanto che prima di prendere una deliberazione, sia opportuno di fare anche un'avvertenza. L'onorevole Di San Donato ha lamentato la lunga dimenticanza della Camera a proposito delle petizioni; ed in questo reclamo concorda anche l'onorevole Cavalletto. Però questa osservazione non ha tutta l'estensione, che dalle loro parole potrebbe risultare. Infatti se gli onorevoli colleghi se ne vogliono persuadere, non hanno che da gettare gli occhi sul quaderno dei lavori parlamentari per assicurarsi che delle petizioni presentate, più dei due terzi furono rimesse alle Commissioni speciali, che esaminano i disegni di legge ai quali quelle petizioni si riferiscono; e per tal modo una gran parte delle petizioni trovò il suo esaurimento.

Rimangono, è vero, le altre petizioni; ma su queste già, come ha detto l'onorevole presidente della Commissione, vi sono dei rapporti distribuiti da molto tempo, e quindi non rimane che a determinare una seduta per discuterle.

L'onorevole Cavalletto già ha proposto che si stabilisca una seduta mattutina ogni settimana per discutere le petizioni, ed io credo che si potrebbe addirittura deliberare che il mercoledì mattina d'ogni settimana la Camera tenesse seduta per occuparsi di questo argomento.

Voci. A che ora?

Presidente. Alle 10, naturalmente. Questo lo stabilirà l'ordine del giorno speciale di ogni mercoledì.

Pongo ai voti la proposta che ho fatta testè.
(È approvata.)

Dunque, d'ora in poi, ogni mercoledì mattina, alle 10, si terrà una seduta per le petizioni.

Proposta del Presidente del Consiglio sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Poichè è all'ordine del giorno un disegno di legge che, per la scadenza dei suoi effetti utili, è urgentissimo, e che io credo, non sarà argomento di lunga discussione, essendo già stato discusso interamente altra volta, pregherei la Camera di voler dare la precedenza a questo disegno di legge, che è quello sul trattato con la Svizzera. È argomento già lungamente discusso dalla Camera e sul quale io non credo che la Camera voglia fermarsi più a lungo.

Merzario. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

Merzario. Fo notare che io non ho ancora trovato nel mio cassetto la relazione del disegno di legge che si tratterebbe ora di discutere. Domando quindi che ci sia lasciato almeno il tempo di leggerlo.

Presidente. Onorevole Merzario, io posso assicurarla che la relazione in parola fu distribuita nei cassetti alle 5 pomeridiane di ieri.

Merzario. Io non l'ho trovata e nemmeno altri.

Presidente. Onorevole Merzario, Ella insiste?

Merzario. Io sì; perchè voglio leggerla.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, insiste ella nella sua proposta?

Depretis, presidente del Consiglio. Io ritiro la mia proposta.

Voci. Domani!

Presidente. Domani, rifaranno la proposta. Orà v'è un altro disegno di legge in discussione, ed io dò seguito alla discussione di quello.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino.

Coppino. I principii che sono posti a base del progetto di legge che ora sta dinanzi a questa Camera non furono mai, come ieri, assoggettati ad una disamina rigida, severa, completa.

L'onorevole Spaventa si prese in mano quelle tre autonomie, e volle guardare che fossero nel significato delle parole e delle prescrizioni della legge.

Ed il giudizio che egli ne ha portato, a creder mio, ha lasciato i tre principii così malconci che tutta l'abilità dei difensori difficilmente potrà guarire.

Alcuni degli argomenti dell'onorevole Spaventa nascono da quelle dottrine di cui l'egregio collega è splendido fautore, ed io comprendo come agli argomenti, nati da quelle dottrine, si possa da molti che in questa Camera non le accettano, rispondere.

Ma la verità della critica non istà soltanto, e non nasce solo da queste dottrine che egli autorevolmente e splendidamente professa, ma nasce dall'intima considerazione delle diverse prescrizioni della legge, le quali non possono essere assoggettate a questo od a quell'altro sistema, per determinare il giudizio e la conclusione sul loro valore intrinseco.

E quindi non mi fa stupire che la Camera, non solo pel concetto in cui tiene l'onorevole nostro collega, ma pel valore dei suoi ragionamenti, stesse così intenta alle sue parole, e la fiera conclusione a cui esso venne, facesse tutti pensosi. Egli concluse così: " Quest'articolo primo io lo respingo. „ Invero, signori, chi voglia riassumere colla memoria la discussione generale, deve venire a questo risultato, che affermando ciascuno l'amicizia sua, la sua devozione ai principii, i quali hanno potuto ispirare questo disegno di legge, salvo sempre i difensori sorti dal banco della Commissione, tutti gli altri hanno riconosciuto essere nel disegno medesimo non convenientemente questi principii espressi, e come i risultati che da questa riforma si dovrebbero attendere, possano, volendo, restare molto al di qua dello scopo, oppure andare questi medesimi oltre la mèta che si voleva raggiungere. Sicchè, per me, che ritengo come chiusa la discussione generale col discorso dell'onorevole Spaventa, ed aspettando le risposte che alle forti obiezioni del nostro collega saranno fatte, la questione ultima che viene innanzi alla Camera è questa: se sia da respingere l'articolo primo.

Io vorrei domandare all'onorevole deputato Spaventa, vorrei domandarlo a quelli i quali consen-

tono, non vo' dire con tutto l'ordine delle sue dottrine e dei suoi argomenti, ma sentono l'efficacia delle sue conclusioni, se, così posta la questione dell'istruzione superiore innanzi al Parlamento nostro, ne venga l'alternativa soltanto di accettare o respingere, o se non ci può stare in mezzo quella correzione alla quale pure l'onorevole ministro accennava, e la quale credo non sarà certo, nè deve essere respinta dalla Camera.

Io inclino per questo secondo sistema; le leggi di questa natura sono estremamente difficili; volete partire, come pur si dovrebbe, dalla sincera ed intera conoscenza dello stato delle cose qual è, stato di cose che desiderava vedere significato e rappresentato l'onorevole deputato Umata, cioè da una perfetta e sincera conoscenza della realtà, e qui evidentemente la varietà dei nostri Istituti, il loro numero, le condizioni loro vi creano difficoltà le quali arrestano i generali giudizi; o volete partire da un concetto vostro, da un vostro ideale, aspirare a quello e prescrivere tutto che all'attuazione del medesimo conduca, anche qui difficoltà grande. Imperocchè la realtà delle cose, se ad essa non riguardate vi obbliga a transigere con essa.

Dunque in quest'arduo problema dell'ordinamento degli studi, intorno a cui si travagliano i popoli più illuminati, e che non tutti hanno voluto regolare con leggi, e sul quale alcuni soltanto da pochi anni le hanno fatte, io, prima di pronunciare la parola respingo, mi domando se non ci sia modo di correggere quello che non può piacere, se le correzioni possono essere accettate. Non accetto e non mi va che una grande legge, e questa è grandissima, perchè subito al primo aspetto non vi piace, non si debba fare questo studio e farsi questa domanda: vediamo se la possiamo adattare alle opinioni nostre, ed alle convenienze del nostro paese. Perciò io entro nell'esame dell'articolo primo di questa legge; col desiderio di trovare che i principii ivi sanzionati, perdendo l'eccessivo che hanno, levano il sospetto dei pericoli che creano, possano essere la base ed il fondamento di una legislazione, la quale ormai è divenuta necessaria.

E, signori, se io accetto che questa legge si studi, si modifichi, si voti per l'urgenza che essa ha; io debbo distinguere due specie d'urgenza. Ci è un'urgenza la quale è nella cosa, quindi la sentite, vi si impone, sorge, si affolla intorno a voi e non vi dà pace, e domanda lo scioglimento delle difficoltà, le quali vi porta dinanzi. Io m'ingannerò, ma non vo' dire che tale sia l'urgenza della questione che si agita.

So bene quante critiche si fanno, quanti bia-

simi si elevono; ma so ancora che moltissime volte e critiche e biasimi nascono da quelle alte idealità, che onorano coloro che criticano e biasimano; ideali che vorrebbero vedere prontamente attuati; ed impazienti del ritardo, si sfogano in lamenti. La qual cosa per caso mi avvenne di vedere essere, non deplorata, ma descritta da uno illustre uomo di quel paese, le cui istituzioni mi pare che siano state spesso citate nella discussione generale; citata tutte le volte che si volevan confortare le prescrizioni della legge attuale, colla autorità degli esempi tedeschi.

Io non citerò esempi: ricorderò solo le parole del Billroth, il quale così riferisce i giudizi che in Germania, questo paese modello, si elevano verso l'istruzione di qualunque grado che là è impartita. Egli dice:

“ Se si parla a caso con qualche insegnante di scuola popolare, o di ginnasio, o di Università, si sentirà dire di tanti vizii che proprio non si sa più che cosa vi resta di buono. ”

Adunque, signori; io non credo che proprio lo stato dell'istruzione nostra ci crei codesta urgenza per la quale io desidero che la Camera esamini, corregga e voti, non desidero, cioè, che la Camera respinga il progetto di legge che vi sta dinanzi.

Voi lo sapete: c'è una maniera di creare le questioni. Quando non sorgono da sè, si annunziano. Fateci un po' di chiasso attorno, e l'urgenza la trovate nell'opinione pubblica. Ora come vogliamo noi che non sia urgente una questione di studi universitari quando quasi ogni ministro, che fu dal 1862 in poi, si è creduto obbligato di presentare qualche progetto di legge su questa materia? E le presentazioni sono tante che l'onorevole relatore, il quale ha dimostrato di avere omeri da molto peso, fu stanco innanzi di compiere la lista dei progetti, e si fermò.

Orbene, quando dal centro del Governo è lanciata questa parola di riforma, evidentemente è supposta la necessità della riforma, evidentemente i corpi che ne dipendono, guardano all'avvenire che può essere fatto a loro, qualunque sia il ministro. Si sta sospesi inquantochè ormai è inteso che ogni ministro nuovo disfaccia il fatto dai suoi antecessori, e così in codesta vicenda la quale non ha autorità di legge disputata dal Parlamento, e manca quindi di quella stabilità, che dà a tutti gli ordini l'approvazione della grande coscienza nazionale rappresentata qui, evidentemente si commuovono ed attendono.

Io credo che sia molto miglior sistema quello che si adopera a correggere questo progetto di legge in quella parte che paia a noi non rispon-

dere agli alti scopi che sono proposti all'istruzione universitaria; e credo che venga appunto qui, all'articolo 1^o, il luogo opportuno di mettere codesta questione. Io lo credo per ciò. È avvenuto alla chiusa della discussione generale un fatto nuovo. La Commissione vi ha presentato un ordine del giorno, e là voi trovate parole diverse da quelle che esprimono i principii sui quali si fonda la legge proposta dal ministro e accettata dalla Commissione.

Bisogna osservare due cose. Io riconosco molto volentieri che la Commissione, ridotta del numero suo, ha voluto compensare con la risolutezza la copia del suo discorrere, il difetto del suo numero. Credo che la Commissione ha pensato di sciogliere tutte le difficoltà che le erano opposte. Io non voglio scrutare nei cuori dei commissari, ma mi entra il sospetto che in fondo essi medesimi non sieno stati intieramente persuasi dell'efficacia delle loro ragioni, dal momento che vi presentarono un ordine del giorno col quale l'autonomia disputata, contrastata e combattuta, e anche qualche volta condannata, credevano necessario di rinforzare con due parole e due concetti ai quali risponde subito la coscienza di questa Camera, come risponde la coscienza del paese, cioè, libertà e discentramento.

Hanno sentito che c'era dell'oscuro là dentro e quei due assessori non stanno per nulla di fianco alla parola di autonomia in quell'ordine del giorno che la Commissione presentò e che l'onorevole Lazzaro ha spiegato.

A me pare ragionevole il dubbio espresso ieri dall'onorevole Spaventa: la votazione di questo articolo primo fino a che punto lega?

La domanda era giusta; imperocchè come quelle parole pigliano il loro valore dalle prescrizioni degli articoli che tengono dietro, è evidente che il valore di quelle parole sta nelle deliberazioni vostre. Voi modificando, alterando, surrogando le prescrizioni della legge, date un diverso valore, date un'efficacia molto diversa alle diverse autonomie, le quali nel primo articolo sono annunziate.

Ma se la Commissione ebbe cura di evitare equivoci quando dalla discussione generale si doveva passare alla discussione degli articoli, quanto più non sarebbe pericoloso ora accettare quelle tre parole senza riservare aperto, manifesto il diritto delle modificazioni?

Se avete creduto di chiarirlo in una questione così grave, che niuno di voi avrebbe voluto che non venisse alla Camera, e avete voluto dichiarare bene il vostro pensiero, è necessario che noi raffrontiamo quell'autonomia con quei due ca-

ratteri coi quali voi l'avete accompagnata, di libertà cioè e di discentramento.

E qui, o signori, io che ho resistito alle cortesi provocazioni dei colleghi nella discussione generale, e ho resistito anche al cortese silenzio della relazione, non voglio dire che pochissime parole.

Non posso pretermettere come spogliando la questione dai nomi e dalle forme, la vi si ponga dinanzi sotto questo puro aspetto: elevazione dell'insegnamento nazionale, e libertà di questo insegnamento.

Non solo dell'insegnamento allorchando ha la cattedra ufficiale, non solo della scienza che si reggimenta nelle Facoltà, ma della scienza quale essa sia, della libera scienza la quale acquista dal suo valore il diritto all'insegnamento. Ora è una prescrizione codesta la quale io solo accenno, perchè dia modo di rendere la testimonianza invocata dall'onorevole Toscanelli. Sarà lungamente discusso dipoi negli articoli i quali succedono.

Di questa legge, come è ordinata, ben si può dire per una parte che ha avuto per iscopo di costituire nella maggiore autonomia (e qui la piglio nel senso più largo che voglia darci la Commissione), nella maggiore autonomia possibile, le Facoltà?

In effetto, signori, nel disegno di legge che noi discutiamo, abbandonato a quei principii di discentramento che furono scritti nell'ordine del giorno, voi non trovate più il concetto dell'Università italiana. La scienza italiana, la quale fino ad oggi ha sufficiente o insufficiente una rappresentanza unitaria nel Consiglio superiore, nella quale si riconosce, e si riconosce tanto meglio dal di che questa esce in gran parte dal suo seno, questa rappresentanza in oggi essa perde.

Ciò che si rilascia a questo istituto del Consiglio superiore, il quale doveva rispondere, nei concetti del legislatore, a quella unità del pensiero e del metodo scientifico, il quale può avere, come diceva a proposito della lingua l'autore del volgare eloquio, manifestazioni in questa, od in quell'altra parte d'Italia, ma in nessuna risiede, voi sapete, voi conoscete quali parti ora esso abbia ancora, e quali uffici a lui sieno commessi.

Ma sorge potente, gagliarda la individualità della Facoltà; potente e gagliarda così che, più che la Università, nella legge vale la Facoltà. E, dimenticando tutte le questioni, le quali dal 1859 al giorno presente hanno agitato il mondo scientifico, il mondo professionale in Italia, questioni delle grandi o delle piccole Università, del completamento, o del non completamento delle mede-

sime, vi sostituisce anche la Facoltà unica, la quale può ancora ereditare da quelle che vengono a cessare, non indicando punto il legislatore in nessuna maniera quale sia il sentimento suo su questa, o naturale, o forzata disgregazione della scienza che è una, ed i cui nuovi processi, nei loro vari rami, continuamente tendono a viemeglio restringere e congiungere nella ricerca del vero quelle discipline che un giorno parvero più disperate.

Cotale ordinamento della Facoltà a me sembra pericoloso: e mi piace di richiamare alla memoria le parole di un uomo valoroso, che siede fra noi, ed il quale ha dichiarato di votare la legge perchè liberale. Quale è il concetto che l'onorevole Bovio si è fatto della Facoltà? Voi lo ricordate; a me sembra verissimo, e degno dell'esame della vostra esperienza.

La Facoltà costituita da voi, o, se amate meglio, la Università costituita da questo progetto di legge fu rappresentata dai difensori del progetto stesso come adempiente tutte le condizioni della libertà e con nobile metafora il ministro della pubblica istruzione vi ha detto: la rocca della Università è aperta; gli spalti sono atterrati, le porte divelte dai cardini! Condizione in cui prosperino l'ingegni migliore di quella della libertà non c'è; condizione in cui tutto un popolo, come un individuo, sviluppa quante ha facoltà nella mente e nel cuore non c'è migliore di quella che dà la libertà.

Va bene questo; ma, signori, sono proprio atterrate le porte, disfatti gli spalti? Io non posso rispondere che cogli articoli del disegno di legge. Questo è vero, per una parte, ma non ne do lode al ministro; e gli stessi lodatori stranieri di questo disegno di legge, non lo lodarono per questo rispetto. Le porte della rocca universitaria sono aperte, ma agl'impreparati, agli scolari. Chè se voi per opposto mi domandate come queste porte si aprano a coloro che per la libertà dell'insegnamento hanno il diritto di insegnare, cui certo questa legge consacra, io risponderò che quelle porte sono chiuse, e lo dice la legge. Ma ci è la libera docenza. Delle condizioni di questa parmi siasi già discorso. Questo riconosco anch'io. La istituzione della libera docenza è forse una delle poche cose che l'antica legge abbia date alla nuova e che questa si sia piaciuta di accettare da quella.

Ma la libera docenza qui, ha le condizioni le quali possono garantire quella concorrenza, di cui tanto si occupò la relazione e il discorso dell'onorevole relatore? Il libero docente fatto dalla nuova legge, mi pare che l'onorevole Panizza lo

ndicasso, non è posto nelle condizioni in cui essere dovrebbe. Intorno alle condizioni per assicurare la carriera del libero docente, per renderlo utile e fruttuoso, per invogliare altrimenti che per le piccole tasse d'iscrizione, la gioventù volenterosa, la quale tra la facilità della carriera professionale e le difficoltà della carriera dell'insegnamento, spinta dall'amore della scienza, sentendo nell'animo suo qualche cosa di divino che l'agita e le vieta di riposare, aspira al possesso e alla diffusione della scienza, intorno a ciò la legge proposta non ha prescrizione efficace. Voi non avete trovato modo di dire almeno che l'aver tenuto un libero insegnamento, potesse essere a titolo pari, una condizione per essere preferito. Ciò è una omissione. Ma c'è un peggioramento. La legge Casati aveva vietato al professore ufficiale di estendersi oltre la cerchia della cattedra sua; specialmente poi aveva vietato di riprendere nei corsi privati l'insegnamento che essi facevano nei corsi pubblici.

Su quel banco siedono uomini, i quali vi potrebbero dire le ragioni che avevano consigliato allora quel provvedimento.

Si offre spontaneo alla mente l'avvertire che il professore ufficiale, con tutta la sicurezza della sua posizione, con tutta l'autorità del suo nome, è troppo fiero e privilegiato concorrente di qualunque siasi insegnante privato; sicchè, quando esamineremo nei successivi articoli le condizioni le quali sono fatte all'insegnamento, voi potrete vedere che una Facoltà di professori ufficiali, dotata di buona volontà, desiderosi del progresso dei loro scolari e non nemici di migliorare la loro condizione finanziaria, occuperanno tutti i posti di liberi docenti, e, stretti fra loro, autorevoli come sono, quale condizione non faranno al libero docente?

Ora sarebbe a guardare la Facoltà come corpo: ma io trascuro questo punto.

Voi, i quali, pensando alla vita politica italiana, non avete, nei tempi, trascurato tutti quegli altri elementi dei quali si giova la civiltà di un popolo (e se ne doveva giovare la civiltà italiana), ricorderete ancora le critiche sollevate contro i corpi accademici. Corpi chiusi; così chiusi, che, oramai, in alcune arti del disegno, era venuta una forma di condanna alla rappresentazione artistica, col dire: è una cosa accademica. Le tradizioni si impingono. Ma di ciò ha detto l'onorevole Toscanelli; ed io che sdruciolai su questo tema che ha molto più opportuna sede in appresso, debbo qui rendere testimonianza all'onorevole deputato. Io ho avvertito un modo di difendere l'attuale disegno

di legge da alcune obiezioni. Si accusava ad esempio la dotazione di essere insufficiente. Si rispondeva: ma i comuni, le province soccorreranno; lo Stato non si rifiuta. Si obiettava: le Facoltà non saranno corrive a cercare l'uomo più eminente di loro, a portarsi dentro questo sole che oscuri le stelle. E si ripeteva: ma le Facoltà faranno l'interesse della scienza, cercheranno il meglio, l'amore della scienza prevalentemente le guiderà.

Contro a queste difese l'onorevole Toscanelli ricordò il fatto d'un Istituto citato dall'onorevole ministro in appoggio delle sue prescrizioni di legge, e disse, vedete un po' quale fu l'accettazione del Moleschott! Non voglio dire che le cose siano corse in quei termini precisi, ma quella candidatura non potè essere posta per il ragionevole sospetto d'un rifiuto, che non aveva nulla da fare col valore scientifico dell'uomo. È fatto questo che non si possa ripetere? Non siamo noi soli uomini politici che abbiamo le passioni del nostro partito, ma la scienza anch'essa ha passioni e spesso più profonde; in effetti, non ve ne abbiate a male, è più facile trovare conversioni politiche, che conversioni scientifiche. (*Bene!*)

Vengo, o signori, a quella autonomia amministrativa per la quale unicamente io intendo di domandare che si iscriva una piccola correzione nell'articolo 1° del progetto di legge.

Se le dichiarazioni potessero valere, io ne vorrei fare due. Prima sarebbe la dichiarazione che io non sono autoritario, sarebbe seconda la dichiarazione che io credo nelle forze del mio paese. Ma non fo nè l'una, nè l'altra. Le dichiarazioni non sono nè argomento, nè dimostrazione, e quindi le ometto.

Questa autonomia amministrativa, così com'è fatta dalla legge che ci è posta dinanzi, aiuta assai meno la libertà delle Facoltà che non arrechi la necessità ai nuovi Istituti superiori di diventare Istituti professionali. Ed è appunto per evitare questo pericolo che io ho preso la parola.

Signori, la legge stabilisce che le Università amministrino il proprio patrimonio; ma vediamo qual'è il patrimonio proprio di ciascuna di esse, troncando tutte le questioni che a questo riguardo potrebbero sorgere. Ed io do lode al ministro, do lode alla Commissione di aver fatto una specie di liquidazione. Il patrimonio proprio delle Università, essi hanno detto, è la dotazione che voi avete; essa rappresenta per intero quei beni che una volta potevate possedere. Non amo che la questione si metta sulla ricerca di quell'antico avere. Abbiamo Università che pos-

sedevano molto ed Università che possedevano poco.

La proposta di legge non stabilisce differenze, non si perde in controversie: colla dotazione fissa costituisce il loro patrimonio.

La dotazione è fissa per due rispetti; per uno non può essere diminuita, e passa, credo, sul bilancio del Tesoro e vi rimane inalterata. Signori, se mai in Italia e fuori qualcuno ha creduto che l'efficacia scientifica delle nostre Università non fosse pari al numero delle Università medesime, non rispondesse al valore dei professori, e i professori fossero da meno del compito loro, si è affacciata sempre questa difesa. Nel nuovo indirizzo degli studi scientifici apparve evidente che la quantità dei mezzi materiali diventava una condizione necessaria, e le lagnanze delle Università nostre si versano principalmente sopra due punti: non coperte tutte le cattedre, non sufficienti le dotazioni. Signori, il giorno che voi pigliate la dotazione del 1883, e la fate dotazione stabile delle Università italiane, non risolvete, non sciogliete le accuse, alle quali ha aderito la coscienza del paese.

E qui mi verrebbe in animo la volontà di protestare contro certe frasi che sono nella relazione, se le proteste non fossero già state fatte, e se il relatore medesimo non avesse spiegato le sue lagnanze.

Si disse dell'insufficienza, dell'inefficacia dei professori nostri per l'avanzamento scientifico del paese.

L'agno non nuovo, ma non più giusto per ciò, specialmente se non sia stato preceduto da una diligente osservazione del movimento intellettuale del paese; se non siasi procurato di avvisare e raccogliere quegli indizi che potevano testificare del lavoro delle nostre Università.

Alla difesa delle nostre Università fra gli altri consacrò alcune opportune parole nelle precedenti tornate l'onorevole Bonghi.

Io non le guasterò con le aggiunte non difficili, dovute quanto ai nomi; solo rivolgo una preghiera all'onorevole ministro; desidero che questo progetto di legge vada innanzi al Senato; vedete dunque la propensione dell'animo mio, ma, prima che il ministro presenti al Senato l'attuale progetto di legge, bene inteso, se corretto, io gli indirizzo una preghiera e mi auguro una favorevole risposta.

Poichè noi non abbiamo, contro il desiderio dell'onorevole Umana, istituito il bilancio delle critiche, dei peccati, dei difetti delle nostre Università, istituiamo almeno quest'altro. Presenti il ministro un elenco delle pubblicazioni ufficiali del

corpo insegnante nelle Università ed Istituti italiani, in quest'ultimo decennio. Sarà bene che noi, i quali partiamo dagli inizi di una unità instaurata per prezzo della libertà, vediamo bene quali sono i punti donde sono partiti i nostri insegnanti, e quali sono i punti d'arrivo. Questo elenco sarà una pietra miliare, dalla quale si partirà per comparare l'opera delle Università italiane e le future discussioni (perchè discussioni ci saranno sempre sui grandi temi, i quali riguardano l'educazione, l'istruzione ed il progresso scientifico di una nazione), le future discussioni avranno dei punti fissi e stabili dati per i confronti.

Rivolta questa preghiera al ministro, io esaminerò quali sono le condizioni che questa legge fa all'autonomia amministrativa. Ho già detto che essa ripete il bilancio del 1883, e per alcuni capitoli di spesa prende la media del quinquennio.

Orbene, quali sono le condizioni che voi fate a queste Università, alle quali con buone ragioni, con eloquenti parole il ministro pone l'obbligo di elevare la scienza e la Commissione ribadisce quest'obbligo di aiutare il progresso scientifico del paese? Nessuna. Lasciate così come sono. Oh! Intendo perfettamente la risposta. La risposta si compone di varie parti. Prima di tutto si dice: *lo Stato potrà sussidiare*. Ma qual'è questo sussidio? Importa che lo Stato possa, ma molto più importa che faccia, e qui il promettere è nulla, il mantenere è tutto.

Chi ricordi le lunghe questioni agitate nel Parlamento italiano, nell'occasione della discussione del bilancio della istruzione, questi ha potuto sentire come il fondo di molte divergenze e controversie, il modo di scioglierle dipendesse dallo stato del bilancio.

In quella legge Casati, che io credo sarebbe stato più bello cercare di svolgere, correggendo a tempo, giovandosi dell'esperienza di quasi 25 anni, in quella legge Casati daccanto al bilancio normale delle Facoltà vi erano due prescrizioni le quali permettevano di fare una specie di bilancio ideale, il quale rispondesse a quel secondo compito che dovrebb'essere primo, e voi volete che sia, di elevare il livello scientifico della nostra nazione.

La legge del 13 novembre 1859 aveva sentito quale e quanta possa essere l'influenza del professore eminente per la dignità, l'altezza degli studi, e aveva prescritto che gli si potesse accrescere lo stipendio. Aveva sentito come lo svolgimento continuo della scienza crea cattedre e insegnamenti nuovi, e davanti alla rigidità delle sue prescrizioni permetteva di creare cattedre nuove. Ma oggi voi

che mi pigliate il bilancio così come è, quale Facoltà lasciate?

Potrà dare il Governo, ma non dà. La forma con cui esso dia, le condizioni nelle quali esso dia, non ci sono nella legge. Mettetelo e allora le mie obiezioni scemeranno di valore.

Nella relazione si è detto, mi pare, perchè io non voglio fare fatti personali per citazioni, che le Facoltà se non hanno ora avranno in seguito un cospicuo patrimonio.

Io credo bene che una nazione generosa non trascura questo supremo interesse della scienza, e come la miseria ha i suoi benefattori, ne troverà pure la scienza; e il ricordo dell'Università di Pavia, il lascito dell'illustre uomo che fu il Porta ne fa testimonianza. Ma voi legislatori fate delle prescrizioni sulle speranze? Ammettete un progresso allorquando il progresso è legato alla realtà della sostanza che ancora non avete?

C'è un secondo rispetto, e a me, ve lo dico, sembra il più grave. Quali sono le prescrizioni della legge proposta? Se io bado ai discorsi sono queste:

Elevazione della scienza per la scienza. L'Università è un corpo inteso unicamente alla propagazione del sapere, e non si debbe occupare per nulla delle professioni.

Ma quando si guarda la vostra legge si trova che l'Università è obbligata all'insegnamento professionale. Questo è lo scopo che voi imponete.

In effetti voi prescrivete, se non sbaglio, all'articolo 46, che le materie che sono base dell'esame di Stato debbono essere insegnate da professori ordinari e straordinari.

Ora, diciamo il vero: i nostri studenti, frequentando le Università, si propongono nella maggior parte uno scopo professionale. E non credo con ciò di far torto agli studenti italiani: è generosa larghezza, e anche poco meritata, il credere che altre nazioni mandino la loro gioventù, senza uno scopo professionale, agli studi universitari. Questa è la tendenza dell'epoca nostra, la quale stabilisce il valore dell'individuo per quello che produce; lo scienziato non lo trovate sempre in colui che non s'iscrive come aspirante alla professione, ma bene spesso vi avverrà di scoprirlo in colui che aspira ad essere professionista e diventa scienziato.

Orbene, noi mandiamo i nostri giovani agli studi universitari perchè siano operosi ed utili a sè e alla patria.

Ora, ciò essendo, nasce di conseguenza che le Università nostre piglieranno il quadro degli esami di Stato per fare il quadro delle materie

principali del loro insegnamento. (*Bene!*) Professori ordinari e professori straordinari saranno li perchè li avete obbligati. E sarà peggio perchè nei vostri articoli voi togliete ogni limite al numero dei professori ordinari. I professori straordinari attuali in certe condizioni saranno tramutati in professori ordinari. Le Facoltà muteranno i professori straordinari in ordinari, e il vostro bilancio sarà tutto consumato, nè offrirà margine per insegnamenti complementari. E fatta fissa ed intangibile la parte degli stipendi e la parte delle dotazioni, che vi resta per migliorare lo stato della istruzione superiore?

Il domani sarà simile all'oggi, domani saranno quello che sono oggi, salvo che nell'interesse vicendevole non si aggiustino meglio.

Un nostro onorevole collega, nè solo forse, ha lodato questo potere concesso alle Facoltà di compiere il proprio bilancio. Certo questa potestà è notevole e degna di encomio, ma allora solo che sia vera. Se avete la libertà di prescrivere e determinare i fondi, se avete le fonti, donde attingere quanto occorre a soddisfare i bisogni scientifici, certamente ottenuto avete un grande progresso.

Però tutto questo non vi dà la legge; gli aiuti avete a sperarli dal ministro. Io so che saranno distribuiti pel meglio degli studi, ma non deve lodare questo colui che lamentasse le dotazioni dipendenti dall'arbitrio ministeriale.

Intorno alla distribuzione dei fondi per le dotazioni degli stabilimenti scientifici, mi avvenne di leggere quello che avverrebbe nelle Facoltà. Non sono io che lo dico, è uno dei nostri bravi professori, il quale, conosciuto il progetto dell'onorevole ministro e diventato lodatore e non conosciuta la relazione della Commissione, nel discorso inaugurale degli studi della sua Università, parlando innanzi ai colleghi, grande guarentigia del vero, così si esprimeva.

È il discorso inaugurale dell'anno accademico 1881-82, pronunziato tre anni fa: " se taluno chiede i mezzi in copia per rendere dimostrativo l'insegnamento, o per allargarne i confini in armonia coi progressi della scienza, non rare volte gli ostacoli vengono dagli stessi colleghi, perchè, mentre trovano le pretese esagerate, confrontandole solamente coi mezzi disponibili, e non colle esigenze della scienza, si fanno poi tutti innanzi a chiederne una parte: e la ottengono facilmente, non tanto per la importanza del bisogno, quanto per la modesta pretesa. "

E deve essere così.

Io ho detto che discorreva principalmente dell'autonomia amministrativa.

La quale pur si potrebbe accettare nella sua interezza, qualora per se fosse capace di quietare la lagnanza, di rispondere alle necessità in cui versano gli studi superiori.

I quali se hanno molti bisogni, questi principalmente sentono della esiguità delle somme che sono messe a loro disposizione. Mancano troppe cose ancora, e le Università colle somme che mette a loro disposizione l'attuale disegno di legge, male se le possono procurare. Di questi giorni abbiamo sentito le rimostranze di Palermo e di Torino: soddisfatte le une sorgono quelle di altre Università.

Una delle necessità maggiori è la dotazione e come questa non è accresciuta, e pure quale è non soggiace alla libera disposizione delle Facoltà, non posso accettare un principio che include una delusione.

Non amo che in una questione di supremo interesse pel paese, quale è la questione scientifica, si creda di riformare, allorquando al bisogno più evidente della nostra istruzione superiore non si sopperisce che con promesse e speranze. E perciò io credo che debba esser limitata questa autonomia amministrativa.

I limiti si tolgano allora che la Università arricchita convenientemente sia posta in grado di rispondere alle esigenze della scienza. Sia libera intieramente allora quando il patrimonio suo la sottragga al bisogno.

Possiamo ora noi dare questa intera responsabilità dell'amministrarsi alle Università, allorquando fossimo persuasi (ed io lo sono), che non hanno i mezzi adatti per adempiere all'alto ufficio che abbiamo loro commesso?

Diciamoci franche le cose: se noi crediamo che basti il bilancio attuale, c'inganniamo. Se a voi che votate la legge si avvolgessero mai dubbi per la mente, non confortatevi colla lusinga, con la speranza che i corpi morali vengano a riempire il difetto che lasciate aperto voi. Non è opera di savii riformatori nè il trascurare gli esempi del passato, nè edificare sopra la instabile materia della speranza. È sulla realtà vera, effettiva che le solide istituzioni si stabiliscono e producono buoni risultati, e la realtà attuale è che le dotazioni sono insufficienti, e floride non sono le condizioni delle provincie e dei comuni.

Perciò io accetto dell'articolo primo molto volentieri la personalità giuridica delle Università; anzi io fui sempre inclinato a credere che esse già ne godessero per le nostre leggi.

Le due autonomie didattica e disciplinare sono disciplinate alla loro volta in articoli successivi, ed alla discussione dei medesimi apparterrà il giudicare quali emendamenti debbano essere introdotti.

L'autonomia amministrativa poi io intendo che la si eserciti dove essa può, cioè sul patrimonio suo, sull'aver del quale essa possa liberamente disporre, non su quello che le si dà, ma coll'obbligo di non distrarlo da quegli scopi ai quali ora è rivolto.

Diamo loro l'amministrazione dei beni che ora posseggono o possono acquistare in appresso, e diamola in virtù di questa legge, ma non fermiamoci lì.

Io credo utile che le Università amministrino il bilancio che noi abbiamo deliberato, cosicchè, se in quest'amministrazione del proprio bilancio le Università conseguiranno economie, queste economie siano o un'aggiunta o il nucleo del loro futuro patrimonio.

Io consentirei anche, e mi piacerebbe avere consenziente l'egregio ministro, che la tassa d'immatricolazione diventasse proprietà delle Università. Nelle condizioni del nostro regno, allora quando la circoscrizione scolastica universitaria è molto determinata dalla topografia, non ci sarà, è vero, una grande mobilità di studenti; ma tuttavia ammetto che il valore di questa o quell'altra Università possa chiamare presso di sè un maggior numero d'ingegni volenterosi ed eletti, la tassa d'immatricolazione mi parrebbe testificare quest'opera feconda, come tale riconosciuta nella coscienza del paese, la frequenza degli studiosi arricchirebbe morali e materiali guadagni a chi meglio ne è degno.

Come vedete, o signori, io non condanno il principio che è nella legge: o m'inganno, o la misura nella quale io lo riconosco, è la vera.

Io non ho inteso, o signori, con questa maniera di respingere o di negare la intera vostra autonomia. Tra voi e me non è che una questione di tempo; tanto più breve per voi che avete la speranza annunciata nei vostri discorsi e nella vostra relazione, che in tempo non lungo il patrimonio scientifico sarà aumentato come vediamo ogni giorno crescere quello della pubblica beneficenza.

Tempo augurato da voi, ma che non ritengo così vicino!

Il liberale principio entrerà in tutta la sua interezza nelle nostre amministrazioni universitarie quel giorno che alcuno dei nostri istituti per fortunate larghezze sia messo in grado di

bastare con la dote dello Stato e il di più della sua fortuna a promuovere efficacemente il progresso della superiore cultura nazionale.

Come si fece riguardo all'Istituto superiore di perfezionamento onde si onora Firenze, si adoperi verso qualunque altro Istituto scientifico ci faccia sicurtà di buona riuscita. Noi eviteremo il sospetto che la autonomia amministrativa sia una parola, la sostanza sia stata uno spediente di finanza. Non volendo o non sapendo deciderci riguardo al numero delle Università, riguardo alla dignità loro, riguardo a quelle verso le quali prima e principalmente dovessero convergere le forze aiutatrici del Governo, sentendo le strettezze dell'erario nazionale, fissiamo una dote e diciamo alle Università che vivano e prosperino con quella.

Ma, in questo caso tenete voi in mano il bilancio delle Università: perchè mal credete se del lieve progresso degli studi, se del modesto livello della scienza, se della poca e piccola cooperazione all'umano incremento del sapere per parte di questa gente ricomposta ad unità, pensate di andare scusati col dire che comuni, province e corpi morali non hanno provveduto.

Sopra tutte le responsabilità degli enti che vivono nello Stato, sta la responsabilità del Governo, rispetto ad ogni cosa che tocchi la utilità, la dignità e la gloria del proprio paese.

La modificazione che io propongo, non è negazione del principio, è un ritardo. Se c'è fede in questo concorso che lo Stato trova negli enti subordinati a se, non c'è ragione di respingere l'emendamento, se non c'è fede, quale sarà il valore della vostra affermazione?

Io ho finito.

Le parole mie, che furono più lunghe di quello che avrei voluto, furono mosse da questo pensiero. Un'altissima questione di nazionale progresso è stata oggi, in questi giorni per la risolutezza del ministro largamente agitata. Io non ne userò il linguaggio, non amo usurpare nulla a nessuno, ma è di lieto augurio la discussione che qui si è aperta; il Parlamento credo ne sente l'importanza: sente come la cura appassionata e generosa di questi nobili interessi sollevi e nobiliti il nuovo regno.

La questione universitaria quale ci è posta, non supera la virtù nè della vostra mente nè dell'animo e sarà risolta secondo i veri interessi del sapere, indipendentemente da ogni parzialità di umori.

Il Parlamento significhi il suo pensiero, ed esca una legge, la quale risponda agli ideali che

hanno potuto sostenere nel lungo lavoro la Commissione e nella lunga preparazione il ministro, migliori gli studi ed apra alle nostre Università il pacifico e nobile arringo, nel quale ciascuna gareggi nell'onorare meglio l'Italia col progresso del sapere. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ora passeremo allo svolgimento degli emendamenti. Il primo emendamento presentato è quello dell'onorevole Corleo, il quale vorrebbe che nella tabella A si togliessero le scuole d'applicazione degli ingegneri di Roma, di Torino, di Napoli e di Bologna: questo emendamento fu già svolto dall'onorevole Corleo.

Corleo. Ritirerei il mio emendamento, come dissi fin da ieri, qualora si approvasse la tabella A con l'aggiunta delle scuole d'applicazione di Padova e di Palermo.

Presidente. Ma lo mantiene o lo ritira?

Corleo. Lo ritiro, a condizione però che si aggiungano le scuole di applicazione di Padova e di Palermo.

Presidente. Allora vuol dire che ella si associa alla proposta degli onorevoli Cuccia e Cavalletto.

Un altro emendamento è proposto dagli onorevoli Cavalletto, Maluta, Chinaglia, Tenani, ed è così formulato:

Art. 1. Aggiunta da farsi alla tabella A dell'articolo 1. Dopo l'inciso "Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, di Roma, di Torino, di Bologna" si aggiunga "di Padova."

Questo emendamento è già stato svolto, non è vero onorevole Cavalletto?

Cavalletto. È vero.

Presidente. Poi viene l'emendamento degli onorevoli Caminnecki e Cuccia così concepito:

Art. 1. Aggiunta da farsi alla tabella A dell'articolo 1° dopo l'inciso "Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Napoli, di Roma, di Torino e Bologna" aggiungervi "di Palermo."

L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cuccia. Desidererei sapere prima se la Commissione lo accetta.

Presidente. Questo la Commissione lo dirà dopo.

Cuccia. Ed allora essendovi un altro emendamento da me presentato, desidererei di svolgerli tutti e due insieme.

Presidente. Sta bene.

Ora viene l'emendamento degli onorevoli Dini Ulisse, Panattoni, Toscanelli, Simonelli e Pelosini, così concepito :

“ I sottoscritti, come emendamento dell'articolo 1 del progetto di legge, propongono che sia modificata la tabella A che vi è annessa, sopprimendo fra gli Istituti che vi sono considerati il regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. ”

Questo emendamento è già stato svolto, non una, ma dieci volte da tutti i proponenti. (*Si ride*) Poi viene l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Ruspoli, Garelli, Delvecchio, Chiapusso, Majoli, Ferri, Colonna, Tartufari, Odescalchi, Tittoni, Giovagnoli e Ferrari, che è del tenore seguente:

“ La Camera volendo attuato il principio della autonomia disciplinare, amministrativa, didattica degli Istituti superiori, approva l'articolo 1 e passa alla discussione degli articoli seguenti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli per isvolgere quest'ordine del giorno:

Ruspoli. Quest'ordine del giorno può essere svolto con pochissime parole; non ha bisogno di larghi commenti, perchè consiste solo nell'approvazione pura e semplice del primo articolo della legge, con una dichiarazione della Camera che intende approvare quest'articolo, con la ferma e sincera intenzione di giungere alla fine di questa legge. Ora sopra questo articolo 1° si è tanto parlato, e nella discussione generale e nella discussione speciale, che certo io non saprei aggiungere nulla di più; e a parte la modestissima competenza che io avrei in materia, credo che commetterei una vera indiscrezione verso la Camera se mi dilungassi. Potremo esser discordi su parecchie proposte fatte in questa legge; ma spero che saremo tutti concordi in questo, che è pur necessario cioè di venire ad una conclusione qualunque.

Dopo tanto sfoggio di eloquenza, di scienza, di erudizione, io credo che il sospendere la decisione su questa legge non sarebbe un guadagno, nè pel prestigio della Camera, nè per l'autorità del ministro.

Permettetemi che io ripeta alcune parole che furono dette in quest'Aula, in una questione di pubblica istruzione; certo non potrei meglio spiegarvi, nè potrei precisare con più esattezza la situazione attuale.

“ Le questioni (si trattava come ho detto di

pubblica istruzione) che sono sospensive, io le comprendo poco e le amo meno (diceva quell'illustre collega).

“ Quando dinanzi ad una Assemblea si portano questioni simili a questa, l'Assemblea deve discuterle con tutta quella ampiezza che vuole la gravità della questione, ma deve formulare il suo giudizio.

“ A me pare che non sia conveniente che dopo avere in questo Parlamento discusso noi ed esaminato sotto tutti i rispetti suoi l'argomento che c'è stato sottoposto, dobbiamo scioglierci senza aver nulla concluso. Il differire io lo comprendo solo per coloro che vogliono respinta la legge. ”

Lo ripeto: non potrei delineare meglio la situazione di quel che sia così sapientemente delineata in queste poche parole che noi dobbiamo all'egregio nostro collega l'onorevole Coppino. Non già che io voglia trovare in esse una contraddizione qualsiasi: non è con tale intenzione che io ho citato queste sue giuste opinioni; le ho ripetute solo colla deferenza di un discepolo verso un maestro che gode perfettamente la mia simpatia e la mia stima.

Infatti se noi prendessimo una deliberazione che lasciasse insospesa la questione, questa, a parer mio, sarebbe la peggiore delle soluzioni.

Non tutti siamo professori quà dentro, ed io per primo non posso sempre seguire gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto quando s'inizzano tanto alto in questa questione. Anzi, perdonatemi, sbaglierò, ma lasciate che vi dica una impressione tutta mia particolare: io trovo che si è parlato troppo di scienza, di professori, di Università; un po' troppo poco di studenti. Le Università e i professori hanno la loro ragione di esistere subordinata però, perchè sono un mezzo, non sono un fine. Il fine vero è la coltura generale del paese; il fine vero è il progresso ed il bene dei discepoli. Ora credete voi utile il lasciar sempre sospese queste questioni relative all'istruzione superiore?

Credete utile che gli studenti che frequentano le nostre Università le vedano sempre in uno stato precario e sempre in questione, sempre minacciate da profonde rivoluzioni che debbono tramutare completamente le condizioni di queste stesse Università? Credete che ciò si addica a quella serenità di spirito che si richiede per l'educazione scientifica dei giovani? Credete che veramente in quell'ambiente possano essi nutrire lo spirito alla scienza ed al sapere? Io credo il contrario. E penso, come precisamente in quel momento pensava l'oratore che ho citato, che questa questione, una volta presentata, è bene

risolverla. È bene risolverla non già perchè una legge sola possa definitivamente regolare una materia così complessa, ma perchè io credo che più presto principieremo più presto la finiremo.

Sul principio dell'autonomia e dell'indipendenza delle Università parmi che siamo quasi tutti d'accordo, eccetto forse l'onorevole Spaventa. Parmi che fino ad un certo punto dei cambiamenti bisogna pure introdurli, e che una certa autonomia ed una certa indipendenza tutti la vogliano accordata ai nostri Istituti superiori del Regno. Or bene, se così è, approviamo pure francamente questo articolo che non è che l'enunciato di questo principio. S'intende bene che quando si parla d'autonomia non si parla mai in senso assoluto.

Ma lo stesso articolo non l'intende in senso assoluto, perchè lo subordina alla tutela e alla vigilanza dello Stato.

Perchè dunque partire dal senso assoluto di una parola per giungere ad estreme conseguenze che non sono poi le conseguenze del caso nostro?

Io dissi: poche parole bastano per spiegare l'animo nostro sulla proposta che noi facciamo. Noi, o almeno alcuni fra i firmatari di quest'ordine del giorno, siamo preoccupati da ciò, che mentre qui si discute ancora sull'autonomia o sull'indipendenza dallo Stato delle nostre Università, esistono pure nel nostro paese istituzioni d'istruzione superiore completamente indipendenti dal Governo sotto i punti di vista amministrativo, didattico, disciplinare. Noi non ci lamentiamo di questo, ma vogliamo che anche le altre istituzioni nazionali godano della stessa indipendenza e della stessa libertà.

Noi abbiamo qui in Roma una grande cattedra di scienze morali e politiche, una grande Università di studi in Vaticano con tutte le sue filiazioni, e che le nostre leggi hanno reso completamente indipendente dallo Stato. Io non mi dolgo di questo, trovo savia la legislazione nostra a questo riguardo, perchè non è degno di noi il diffidare della libertà; io faccio anche plauso alla tolleranza di tutti coloro che sedendo sui banchi del Governo hanno lasciate completamente libere quelle istituzioni; ma noi domandiamo che di fronte ad esse siano poste nelle stesse condizioni le istituzioni nazionali le quali disponendo della stessa forza, possano, come le altre, trarre dalla loro libertà il coraggio di progredire, di difendersi e di contrapporsi a quelle.

Questa è la preoccupazione che alcuni dei firmatari dell'ordine del giorno hanno, ed è per

questo che vorrebbero fossero accelerate e la discussione e le deliberazioni concernenti questa legge.

Noi votiamo questa legge francamente, perchè la crediamo un vero ed ardito passo nella via del progresso che creerà ai nostri istituti d'istruzione superiore una atmosfera di libertà nella quale o dalla comunanza o dal conflitto delle idee possa scaturire il bene del paese. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Ruspoli, mi permetta di fare una osservazione di forma al suo ordine del giorno.

La Camera deve votare il testo preciso degli articoli e non può votare una massima di un articolo senza che il testo sia votato. Quindi il suo ordine del giorno non può esser posto in votazione se non con questa formula:

“ La Camera, volendo attuare il principio della autonomia disciplinare, amministrativa e didattica dell'istruzione superiore, passa alla votazione dell'articolo primo. ”

Voci. Benissimo.

Ruspoli. Accetto la dizione proposta dall'onorevole presidente.

Presidente. Ora verrebbe un emendamento dell'onorevole Coppino da lui già svolto nel suo discorso e che io leggo. Esso consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole “ è loro concessa l'autonomia amministrativa ”, le seguenti: “ riguardo ai beni che ora posseggono o che sieno per possedere in appresso, ” e poi: “ autonomia didattica disciplinare, ecc. ”

Viene poi un emendamento dell'onorevole Cuccia del tenore seguente:

“ Gli istituti d'istruzione superiore indicati nella annessa tabella A saranno, dall'attuazione della presente legge, riconosciuti come persone giuridiche a termini dell'articolo 2 del Codice civile del regno. ”

“ Apparterranno ai detti Istituti, e saranno dai medesimi amministrati in conformità della presente legge, i beni di ogni maniera di cui sono o potessero col tempo venir legalmente in possesso senza poterli distrarre dallo scopo cui vennero destinati. ”

“ L'ordinamento degli studi e la disciplina attualmente vigente presso ciascun Istituto saranno mantenuti in osservanza finchè il collegio dei professori, il Consiglio di amministrazione o le Facoltà, secondo i casi, non avranno deliberato di modificarli. Al qual'uopo rimane delegata ai detti corpi ogni autorità finora esercitata dal potere

centrale, salva l'alta vigilanza dello Stato a norma della presente legge. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgerlo insieme con l'altro che prima ho letto.

Cuccia. Signori, mi sono determinato a proporre l'emendamento che l'onorevole presidente vi ha letto, incoraggiato dalle ripetute dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, per le quali veniva la Camera invitata a riformare, a correggere, in quanto fosse da riformare o da correggere, il progetto in discussione, purchè il concetto fondamentale che lo informa, non venisse distrutto.

Se la Commissione, se l'onorevole ministro fossero venuti innanzi alla Camera dicendo: eccovi gli articoli del progetto della riforma universitaria, *aut sint ut sunt, aut non sint*, io mi sarei astenuto dal parlare, contentandomi di votare contro la legge; ma visto, ripeto, le parecchie dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e dalla Commissione di volere cioè accogliere tutti i ragionevoli miglioramenti, che possono venire introdotti nel progetto, ho creduto di presentare quell'emendamento.

Il quale, come la Camera ha potuto digià vedere, in sostanza è la rifusione dell'articolo 1 della Commissione, con questi vantaggi, secondo me, di affermare quelle idee e quei principii in cui mi pare sia concorde quasi tutta la Camera, porre in disparte quelle idee o formule che hanno suscitata una grave discussione; la quale, bisogna dirlo ad onore della nostra Camera, si è elevata alle più sublimi altezze.

Io ritengo (e non m'inganno, almeno non vorrei ingannarmi) che il signor ministro, quando è venuto innanzi al paese presentando questo disegno di legge, dal quale si attende molti notevoli miglioramenti nell'amministrazione della pubblica istruzione, ha avuto in mira di attingere quanto di meglio, quanto di più perfetto egli poteva concepire. Ora io mi permetto di fare all'onorevole ministro questa umile domanda: se per caso si fosse in condizione per ora di avvantaggiare in parte lo stato attuale dell'istruzione pubblica, e farle spingere un grande passo nella via del progresso, e nello stesso tempo non si credessero ancora maturi gli studii, perchè oggi un secondo e più ardito passo si facesse; per amore dell'ottimo vorrebbe egli sacrificare il buono?

Io ritengo che in tal caso non si dovrebbe rinunciare ad un vero, effettivo e reale progresso nell'ordinamento degli studi superiori, per vagheggiare altri disegni, riconosciuti di impossibile o almeno di difficile attuazione, per ora.

Ora, signori, quale è il primo concetto dello articolo primo? È questo: gl'Istituti di istruzione superiore hanno personalità giuridica.

È quale è l'effetto che la legge può sperare da così fatta dichiarazione? L'effetto ognun lo vede: è quello di incoraggiare la privata iniziativa, che finora pur troppo presso di noi si mostra poco curante del progresso dell'alta coltura nazionale, ad arricchire gl'istituti di pubblica istruzione con doni, lasciti ed incoraggiamenti, seguendo gli esempi che in questa materia si hanno all'estero. Benissimo, direi io al ministro: se questo effetto cotale dichiarazione dovrà produrre, non sarò io, nè sarà certamente la Camera che vorrà negare la dichiarazione contenuta nella primissima parte dell'attuale disegno di legge.

Del resto, signori, hanno letto tutti la pregevolissima relazione della Commissione. Che cosa si trova in quella relazione, relativamente a questo argomento? Si trova una elegante, succosa, concludente dimostrazione: che tutti gli Istituti di istruzione pubblica del Regno, o quasi tutti, hanno già la personalità giuridica da tempo; la hanno se si rimonta alle tavole di loro fondazione; l'hanno, se si guarda alle leggi che hanno governato l'istruzione pubblica sinora, e precisamente alla legge del 1859; l'hanno, se si guarda ai pronunziati della giurisprudenza.

La personalità giuridica delle Università del regno dunque non è una creazione che deve farsi colla legge attuale; essa esiste affermata dalle leggi precedenti, ed è riconosciuta dalla giurisprudenza. Ma siccome, non ostante la riconosciuta personalità giuridica delle Università, queste sono state governate ed amministrare dallo Stato, sicchè tutti i redditi, che potevano esse possedere, sono stati dallo Stato amministrati e forse incamerati, così è giusto che si chiarisca il dubbio, è giusto che si venga ad affermare solennemente, e con apposita legge, la giuridica personalità di cotesti Istituti.

Ora mi direte: se voi approvate la dimostrazione che ha fatto il relatore nella sua relazione su questo punto, perchè volete poi modificato, rifiuto l'articolo nella sua prima parte? Sarebbe forse vostro intendimento di fare una questione di parole, non potrebbesi piuttosto accettare semplicemente e puramente la dizione del disegno di

legge: " hanno personalità giuridica gl'Istituti d'istruzione superiore indicati nella tabella, ecc...? "

E perchè dire, secondo la mia proposta: " dall'attuazione della nuova legge sarà riconosciuta la personalità giuridica di cotesti enti...? " Io non so se il relatore ed il ministro abbiano avvertito una grave questione che potrebbe sorgere dopo l'attuazione di questa legge.

Quando il legislatore avrà detto, e i motivi della legge si troveranno appunto nei lavori parlamentari che hanno preparato la legge o principalmente nel rapporto della Commissione, il cui progetto la Camera approva; quando il legislatore avrà detto che cotesti enti hanno avuto e conservano la personalità giuridica che da tempo remoto possedevano; quando con una legge destinata a far cessare i dubbi e le oscillazioni della giurisprudenza su questo punto, se pur ce ne furono, si viene a dichiarare che gl'Istituti in parola hanno la personalità giuridica, perchè l'hanno avuta sinora; io domanderei al ministro o al relatore, in che modo risolverebbero la grave questione che si potrebbe, più tardi, sollevare intorno alla rivendicazione dei beni che appartennero ai detti Istituti, in tutto il tempo che lo Stato ne amministrò la sostanza e li mantenne?

Quegli enti che sono, secondo la Commissione, personalità giuridiche, prima anche che sia pubblicata la legge attuale; che, in modo solenne, saranno riconosciuti in questa condizione dopo la pubblicazione della legge, e che, per avventura, fossero stati spogliati dei propri beni (spogliati, intendo, per rivestirli con un mantenimento più o meno proporzionato alla rispettiva sostanza), in quale condizione si troveranno a questo riguardo?

Se, fatto il conto, qualcuno di questi Istituti potesse dimostrare innanzi ai magistrati che il valore dei beni che lo Stato ha amministrato, e forse incamerato, supera, di gran lunga, la dotazione fissa che, oggi, lo Stato gli attribuisce, credete che non si potrebbe, per lo meno, seriamente dubitare della decisione che sarebbe per emettersi, a questo riguardo, dai magistrati chiamati dalla legge a giudicare?

Dunque, signori, sotto questo primo aspetto, io non troverei esattissima la frase adoperata dal disegno della Commissione: " hanno la personalità giuridica; " specie quando è preceduta da quei commenti che si leggono nella relazione.

Ecco perchè, o signori, io mi permettevo di proporre alla Camera che volesse, a questo riguardo, in un modo più esplicito e, lasciatemelo dire, anche più giuridico, affermare il principio

in quest'altra forma: " *Gli Istituti di istruzione superiore, indicati nella annessa tabella A, saranno, dalla attuazione della presente legge, riconosciuti come persone giuridiche, ai termini dell'articolo 2 del Codice civile del regno.* " Voi tutti sapete come sia precisamente in questa grande legge dello Stato, e propriamente nell'articolo 2, segnato il principio della possibilità di costituirsi per legge degli enti morali, e stabiliti quali sono i diritti che gli enti morali costituiti per legge possono godere.

Il Codice dice che questi sono tutti i diritti civili che appartenere possono a qualunque cittadino, ed inoltre subordina questi enti morali a tutti gli usi osservati come diritto pubblico nel regno.

Io credo, m'ingannerò forse, che il concetto della Commissione, l'idea del ministro, nulla scapiterebbero, anzi guadagnerebbero in chiarezza, e potrebbersi eliminare qualunque futura discussione, adottando la formola da me proposta.

C'è una seconda parte nell'articolo primo, ed è quella che si riferisce all'amministrazione di questi corpi morali che vanno a costituirsi. Io non aveva sott'occhio l'emendamento proposto dall'onorevole Coppino quando scrissi il mio, altrimenti, per questa parte, mi sarei astenuto dal formulare un apposito emendamento, e mi sarei associato al suo, perchè, in sostanza, mi pare che il concetto dell'onorevole Coppino coincida col mio. Che cosa si propone da me? Si propone di scartare dall'articolo quelle parole che dicono troppo, o che possono dire nulla, o, per lo meno, sollevano tante e tante quistioni più o meno gravi, più o meno sottili. Il ministro certamente non vuole la riforma per far trionfare una parola; la fortuna che hanno le parole, per quanto io ne sappia, per quanto io ne abbia appreso in qualche libro, scritto appunto per descrivere la *fortuna delle parole*, non è stata mai quella di aspirare ad un trionfo parlamentare: aspirano a trionfi parlamentari le idee e gli uomini, ma non certamente le parole.

E quando il ministro potesse conseguire il miglioramento, anzi la riforma dell'amministrazione delle Università cui egli giustamente aspira, senza attaccare la sorte di questo progresso ad un vocabolo, quando avesse la cosa e l'avesse determinata, certa, in modo da soddisfare ogni ragionevole aspettazione, io ritengo che non vorrebbe fare certamente quistione di gabinetto per una parola.

Ora, signori, diciamo la verità, l'articolo primo della Commissione dicendo: " È concessa l'autonomia amministrativa, disciplinare e didattica

sotto la vigilanza dello Stato „ quante idee non tutte ben determinate e precise in se non raccoglie! Quanti dubbi non crea! Quante difficoltà non suscita! Ma, Dio mio, non le possiamo evitare tutte queste difficoltà; tutti questi dubbi non li possiamo rimuovere votando una formola meno equivoca e più concreta? Perchè dobbiamo andare ad incontrarci in questi dubbi, in queste difficoltà sul significato preciso da attribuirsi alla parola *autonomia*? Perchè domani dovremo essere costretti, o dovremmo esservi costretti coloro che saranno chiamati ad applicare questa legge, a ricorrere ai sistemi filosofici e politici, ai dizionari delle lingue vive o morte o delle scienze sociali per intendere la vera portata dell'*autonomia* amministrativa, didattica e disciplinare concessa alle Università? Quante cose si potranno sostenere e chiedere in nome dell'*autonomia*! Quante cose non saranno volute o permesse in virtù di questa parola che in oggi a tanta distanza di tempo dal giorno e dal luogo in cui venne creata, ha un significato che si presta facilmente a teoriche e sistemi i più svariati? Ebbene, io ritengo che ciò che è conseguibile, ciò che è attuabile, e fino a un certo punto, ciò che è nelle idee del ministro proponente si potrebbe avere in modo da raccogliere l'approvazione di tutti, sostituendo un'altra formola, quale è quella da me proposta.

Permettete intanto che apra una parentesi. Come ho appreso, ed in verità, ci era molto da apprendere, almeno per me, dal magistrale discorso dell'onorevole Spaventa, non si sa comprendere come si pensi alla creazione di enti giuridici senza pensare contemporaneamente alla base, cioè al patrimonio, alla sostanza con cui quest'ente deve essere fondato e mantenuto. Non si comprende la concessione dell'*autonomia* assoluta ad un ente che deve essere fondato esclusivamente o principalmente col denaro dei contribuenti. Del resto il ministro lo ha detto e la Commissione lo ha ripetuto che se questa personalità giuridica che si conferisce, che si riconosce alle Università dovrà produrre qualche utile effetto sarà principalmente quello di facilitare alle stesse l'acquisto di un patrimonio indipendente dalla dotazione, dalla sovvenzione, dal sussidio dello Stato.

Dunque la sostanza che naturalmente deve spettare a quest'ente che sorge, comprenderà non già i beni che aveva e dei quali ha perduto il possesso (ed in contemplazione dei quali lo Stato oggi conferisce, promette e si obbliga di fare una dotazione) ma quelli che attualmente possiede e che potrà acquistare in seguito.

Ebbene, o signori, se invece di dire: “ l'ente creato in virtù di questa legge godrà dell'*autonomia amministrativa* „ in senso assoluto, riferendosi perciò anche alla dotazione governativa, si dicesse, come io ho proposto: “ appartengono a detti Istituti, e saranno dai medesimi amministrati in conformità della presente legge, i beni di ogni maniera di cui sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso senza però sottrarli allo scopo a cui vennero destinati „ non vi pare che tal formola, eliminando la parola *autonomia* in senso assoluto, sarebbe assai più precisa e più corretta? Verrebbe così ad incoraggiare il patriottismo dei cittadini che volessero concorrere, con parte del loro patrimonio, al progresso di questi enti. Non si incoraggerebbero invece le private largizioni quando, nel tempo stesso che creansi questi enti giuridici, si soggiungesse, come fa il disegno di legge, che essi saranno perfettamente ed assolutamente autonomi nella loro amministrazione. È necessario che si dica in modo chiaro ed esplicito che codesti beni non potranno mai essere sottratti allo scopo cui vennero destinati. Questo è un limite che qualunque *autonomia* amministrativa non dovrà mai abbattere, mai sorpassare; ed io credo ragionevole e giusto che questo limite sia posto nel 1° articolo, nelle prime parole che il legislatore dice a proposito di questo grande riordinamento degli Istituti di istruzione superiore.

Finalmente (ed è il terzo concetto che informa l'emendamento da me proposto, e che io oso sperare che la Commissione, per la dichiarazione fatta di esser pronta ad accogliere quelle modificazioni che miglioreranno la legge, vorrà accettare) io domando all'onorevole relatore se egli si è proposta questa questione: Tutte le Università del regno, l'indomani della pubblicazione effettiva di questa legge, in quale condizione giuridica si troveranno, riguardo all'ordinamento degli studi ed alla disciplina interna? Se io sto agli effetti che deve produrre una legge di questa fatta; se io sto alle espresse dichiarazioni che si contengono in uno degli ultimi articoli, io debbo dir questo. L'indomani della pubblicazione di questa legge, le Università create enti autonomi in materia amministrativa, didattica e disciplinare, non avranno nè leggi, nè regolamenti per governare l'amministrazione, l'insegnamento e la disciplina.

Emancipati questi enti, primo pensiero che debbono avere è di formarsi la legge secondo cui governarsi. Ebbene, signori, quale sarà la conseguenza di questo stato di cose? Tra una legislazione generale comune, uniforme, ed una legisla-

zione speciale, svariata secondo ciascuno Istituto ci sarà un interregno per quanto si voglia breve.

A me pare che nessuna Università potrà rimanere lungamente *ex lege* per quanto riguarda la parte amministrativa, didattica, disciplinare. Dunque bisogna che il regolamento sia fatto a tamburo battente, altrimenti le Università presenteranno il brutto spettacolo di corpi costituiti senza legge che li governi.

E, o signori, che cosa volete voi ripromettervi da leggi e regolamenti che saranno abborracciati in furia? Conterranno certamente tutti i difetti che accompagnano le opere improvvisate.

Il relatore forse mi risponderà che non c'è bisogno che le Università all'indomani della promulgazione di questa legge si affrettino a formar subito il regolamento: lo *statu quo* dovrà essere conservato: le leggi che attualmente governano gli studi, la distribuzione delle Facoltà, le materie che in ciascuna Facoltà s'insegnano, i principii della disciplina si troveranno nella legge anteriore e continueranno a governare in via di fatto fino a che i nuovi regolamenti non siano approvati da parte di questi corpi nuovamente costituiti. Se il relatore mi risponderà in tal modo, allora io gli chiederò: e perchè il legislatore non dovrà dire la sua parola a questo riguardo? Dico *il legislatore*, perchè questa non è materia di *regolamento*.

Ieri ho sentito dire con voce intelligibile dall'onorevole ministro all'onorevole Spaventa, che faceva alcune gravi obiezioni al suo sistema: *il regolamento verrà*.

Ma no, signor ministro, non tutto si può fare col regolamento. Il regolamento può dare delle disposizioni che non siano però di tale importanza da costituire dei diritti o *fulminare* delle *decadenze*. Tuttociò appartiene alla legge, non al regolamento.

Dunque non fidiamo troppo sui regolamenti, o signori, perchè questo eccessivo assegnamento nei regolamenti io lo considero come una rinunzia alle prerogative del Parlamento. Quando la legge può parlare, quando la formola non è poi tanto astrusa e difficile a trovarsi, ma si presenta facile, spontanea, il legislatore deve afferrarla senz'altro.

Dunque, non potendo io ammettere che sia nella mente della Commissione e del ministro che questo interregno, o breve o lungo, tra la proclamazione della legge e la pubblicazione dei regolamenti rimanga senza alcuna norma, io credo che non si offenda il concetto del ministro, non si contraddica allo spirito della legge, non si compro-

metta il progresso dell'istruzione superiore, non si faccia nulla che possa nuocere ai desiderati progressi dicendo che l'ordinamento degli studi e le discipline attualmente in vigore presso ciascun Istituto saranno mantenute in osservanza finchè il Consiglio di amministrazione o il Consiglio dei professori o le Facoltà, secondo i casi, non avranno codesti regolamenti modificati.

Mi pare, signori, che questa mia proposta non nuoccia menomamente, anzi giovi non poco alla graduale riforma dell'ordinamento degli studi e della disciplina.

Ma queste riforme (ecco l'ultimo concetto espresso dall'articolo che io vi propongo, ma queste riforme dovranno essere completamente abbandonate all'assoluto arbitrio dei corpi locali oppure debbono entrare sotto l'alta vigilanza dello Stato? Dove organizzarsi qualche cosa relativamente a questa parte? Possono, o signori, i regolamenti, che hanno un'efficacia, un'importanza generale nello Stato, essere abbandonati all'esclusiva approvazione dei corpi universitari? Mentre il Consiglio comunale di una piccola terra non può fare un regolamento di polizia locale senza il controllo governativo, vorremo noi che le Università possano regolare gli studi, possano fare dei regolamenti di tanta importanza, senza che lo Stato abbia ad interessarsene nè punto nè poco?

Io non mi permetto di aggiungere altre parole a questo riguardo, perchè temerei di guastare l'impressione profonda che ha fatto in tutta la Camera il discorso pronunziato ieri dall'onorevole Spaventa, quando toccò questo punto importantissimo della questione.

Compendio in brevi parole il mio concetto. Io, e con me qualche altro, abbiamo senza riserva accettato, entrando in questa Camera, il concetto che una riforma dovesse esser portata agli ordinamenti universitari; e che questa riforma dovesse esser basata sul principio del discentramento e della libertà. Ebbene, accettata questa parte di un programma, siamo forse vincolati ad accettare come sta, in tutte le sue più minute parti, la legge che ci sta dinanzi? Niente affatto.

Dirò di più. Io ho votato con la grandissima maggioranza della Camera l'ordine del giorno con cui si chiuse la discussione generale. Ma quell'ordine del giorno che cosa afferma? Libertà d'insegnamento, discentramento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Ebbene, questo tutti vogliamo; nessuno nega la libertà, il discentramento, e, se volete, l'organamento autonomo delle Università, salvo ad intendere e precisare bene il signifi-

cato di questo organamento autonomo. Ci vincola forse questo voto ad approvare la legge come sta?

Certamente no!

Signori, tutti riconosciamo che ciascun articolo ha bisogno, quale più, quale meno, di modificazioni o di aggiunte. Accingiamoci dunque a questo lavoro lealmente e senza secondi fini e col più grande amore alle vagheggiate e promesse riforme.

Io, come vedete, mi sono rimasto trincerato nei limiti dell'emendamento all'articolo primo.

Non vi ho parlato nè vi parlerò per ora delle dotazioni fisse; non vi ho parlato nè vi parlerò degli esami di Stato; non vi ho parlato del Consiglio amministrativo; non vi ho parlato delle tante e tante questioni che la legge presenta. A tempo opportuno, quando verranno codesti articoli, ne discorreremo. Ma se si dovesse cominciare col l'articolo primo a dire alla Camera: o si approvi come è, o si rigetti, senza nessun chiarimento, senza nessuna modificazione, io non credo, o signori, che si farebbe un buon augurio al disegno di legge che sta dinanzi alla Camera, nè che si assicurerebbe allo stesso il trionfo parlamentare a cui aspira.

E ora una parola sopra un altro emendamento d'indole assai più modesta.

Non dirò che sia una questione di campanile poichè quando si parla di una istituzione come la scuola di applicazione degli ingegneri che è nella città di Palermo, si parla di cosa che ha tanta importanza come la scuola di applicazione che è a Torino, che è a Napoli od in altre grandi città del regno.

Io non ho saputo vedere le ragioni...

Lazzaro. (*Della Commissione*) È consentito.

Cuccia. È consentito? Io non domandavo che questo. Sicchè, ringraziando la Commissione, dichiaro di non avere altro da aggiungere per ora.

Presidente. Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Bonghi, del tenore seguente:

“ Quando la Camera approvi la tabella A con le aggiunte proposte dagli onorevoli Cavalletto, Maluta, Chinaglia e Tenani; Cuccia e Caminnecki, il sottoscritto propone che all'articolo primo si aggiunga il seguente paragrafo:

“ È abrogato l'articolo 53 della legge 13 novembre 1859. ”

Domando se quest'aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, do facoltà all'onorevole Bonghi di svolgerla.

Bonghi. Prima di dire alcune parole per dare la ragione di questa mia proposta, mi piace di dare alcuni schiarimenti all'onorevole Cuccia su quello che egli ha detto riguardo alla sostanza delle Università.

L'onorevole Cuccia ha considerato tale sostanza come se fosse stata incamerata dallo Stato; e nè nella relazione, nè negli allegati alla relazione, io non ho trovato nessuna notizia della confusione in cui sono oggi i beni delle Università del regno.

Le Università del Piemonte amministrarono esse i loro beni sino al 1854 o 1855; quando l'onorevole Lanza decretò che i beni di esse venissero amministrati dal demanio. E per molti anni apparve in allegato al bilancio delle finanze la lista dei beni di ciascheduna di queste Università.

Io dubito che la Commissione abbia questa notizia...

Berio, relatore. Il decreto Lanza è riferito per intero nella relazione.

Bonghi. Io non l'ho letto.

Berio, relatore. Bisognava averlo letto. (*ilarità*)

Bonghi. Negli allegati mi è parso che la Commissione avesse attinto questa notizia dalle Università stesse. Ora, io credo che le segreterie delle Università non siano punto d'accordo col Ministero delle finanze sulla quantità dei beni che a ciascheduna appartenevano. E questo dissenso non cade soltanto sopra alcune somme di grandissima importanza (come quella, per esempio, che pretende l'Università di Torino, la quale ascende a 6 milioni di lire), ma cade altresì sulle somme stesse, che sono state sino ad un certo tempo registrate in un allegato del bilancio dello Stato.

Non dica quindi la Commissione che io non abbia letto la relazione perchè in essa non è detto quello che di questa sostanza sia avvenuto, cioè se lo Stato si sia ritenuto il diritto di venderla o l'abbia venduta. Mi pare questo un particolare di qualche importanza a conoscersi ed a conoscersi con precisione; dappoichè le difficoltà esposte dall'onorevole Cuccia potranno affacciarsi, se l'incameramento fosse succeduto, mentre non poteva aver luogo.

Chiunque siasi però dichiarato amministratore di questa sostanza delle Università può benissimo esser chiamato a render conto di ciò che ha fatto. Le Università possono un giorno o l'altro dire quello che pretendono, poichè, come fu assunta dallo Stato l'amministrazione dei beni delle Università piemontesi nel 1855, così fu anche assunta nel 1860 quella delle Università siciliane

e toscane, e tutte potrebbero pretendere un rendimento di conti per parte dello Stato.

Io non so se l'onorevole ministro delle finanze, che ora vedo presente, abbia mai considerato questo punto della sua amministrazione; e quindi desidererei ch'egli mi dicesse in quale condizione sieno questi beni delle Università; se egli ha notizia dei dissensi che esistono tra il Governo e le Università; dissensi, ripeto, che non concernono soltanto le somme che erano iscritte in allegato al bilancio sino a pochi anni fa e quelle che appaiono dalle segreterie delle Università (somme le quali non sono identiche, perchè le segreterie considerano come appartenente alle Università una somma maggiore di quella inscritta in bilancio), ma bensì quei sei milioni che domanda l'Università di Torino e i molti altri milioni che domandano le Università di Sicilia.

Questa questione affatto pratica io vorrei che dall'onorevole ministro delle finanze fosse chiarita alla Camera prima che noi deliberassimo sopra quest'articolo, perchè esso riunisce parecchie cose diverse e le pone in condizione dissimile.

Infatti conferisce la qualità di ente morale ad istituzioni che non hanno mai avuto personalità giuridica, come, per esempio, le scuole di veterinaria, ed invece riconosce, conferma la personalità giuridica ad istituzioni che l'hanno sempre avuta sino dalla loro fondazione. Ora, riunendo quest'articolo parecchie cose, con una parola equivoca, credo scelta apposta, perchè potesse servire per istituti diversi a cui si riferiva, genera effetti alquanto diversi.

Premessa questa osservazione, io ho proposto un emendamento il quale non cambierebbe il giudizio che ho già espresso nella discussione generale; e, se avessi avuto bisogno di alcuno che avesse chiaramente esposto la mia opinione alla Camera, io avrei avuto un eccellente interprete nella seduta di ieri, tanto che davvero mi parrebbe soverchio di tornare ad esprimere io stesso il mio pensiero.

Adunque io non intendo nè punto nè poco che l'articolo primo diventi più o meno accettabile con la proposta che io faccio; soltanto, per l'interesse che io prendo alla serietà delle deliberazioni della Camera, metto davanti alla Commissione ed a quelli che propongono che alcune scuole di applicazione degli ingegneri siano dichiarate anche esse enti morali, metto davanti, dico, queste osservazioni. L'articolo 53 della legge Casati dice: "Alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche della Università di Torino sarà annessa una scuola di applicazione, in surrogazione all'at-

tuale regio Istituto tecnico, ecc." Adunque, secondo la legge del 1859, la scuola di applicazione è annessa ad una Facoltà. E questo articolo, che la legge del 1859 riferiva alla scuola di Torino, è stato esteso alle scuole di applicazione, che si sono create dopo, di Palermo, di Padova, di Bologna e via dicendo; a tutte quelle, insomma, che, o sono state comprese nella tabella, o furono proposte dai deputati di Palermo, di Padova, di Bologna, ecc. Ora, io domando, è possibile concepire che siano autonomi quegli Istituti che, per legge, sono dichiarati annessi ad un altro? Mi pare impossibile concepire questa autonomia, poichè, se voi accettate, o per poche, o per molte, o per tutte, o per alcune delle scuole di applicazione, il principio che esse debbano essere enti autonomi come le Università, per effetto di questa vostra stessa accettazione voi dovete fare un'altra legge e stabilire che la scuola di applicazione è un corpo il quale vive in tutto da sè, fuori della Università.

Quale effetto questa deliberazione vostra produca sul buon andamento delle istituzioni, è un altro discorso; quale effetto produca sul bilancio, vedremo all'articolo 2. Ma ora, prima di approvare l'articolo 1, dovete decidervi su ciò: o scuole di applicazione autonome e non annesse alle Università, o scuole di applicazione annesse alle Università, e non autonome.

L'Istituto tecnico di Milano, del quale qualcuno ha citato il nome, è in una condizione affatto diversa da quella delle scuole d'applicazione. Dietro gli ultimi ordinamenti del 1876, l'Istituto d'applicazione di Milano fu identificato alle scuole d'applicazione in quanto agli anni di corso, ma rimase in una condizione giuridica affatto diversa come lo era per la legge del 1859. Quell'Istituto non è annesso a nessuna Università, ma sta in tutto e per tutto da sè, ha tutta quanta la vita in sè medesimo; il che non accade nelle altre scuole d'applicazione.

Dette queste parole, la Commissione giudicherà se si debba levar via questa oscurità dell'articolo, ovvero lasciarla insieme colle altre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. Io mi sono fatto iscrivere per parlare intorno all'emendamento, che vedo sottoscritto dagli onorevoli Dini, Panattoni, Toscanelli, Simonelli e Pelosini, per il quale si vorrebbe cancellare dalla tabella A il regio Istituto di studi superiori di Firenze.

Io credo che questi signori avrebbero potuto votar contro la inclusione nella tabella dell'Istituto

di studi superiori di Firenze, senza bisogno di proporre un apposito emendamento. Ma, si può votar contro? Me ne riferisco all'onorevole ministro, il quale ha allegato ad esemplare degli Istituti d'insegnamento autonomi l'Istituto superiore di Firenze. Egli ci ha detto: quello è autonomo, e vedete come agisce, vedete se l'insegnamento se ne avvantaggia, o se l'insegnamento se ne frastorna per questa autonomia della quale gode l'Istituto di Firenze.

E sarebbe serio, o non sarebbe contraddittorio, che si togliesse dall'elenco degli Istituti, ai quali oggi si vuole estendere quest'autonomia appunto questo di Firenze che autonomo è già?

Mi pare che sia la contraddizione che non lo consenta. Si è molto parlato di autonomie, di assegni fissi, ma io credo che la questione vera non si sia avuto il coraggio di metterla innanzi. Il problema è questo: si devono mantenere tutti gli insegnamenti di studi superiori che si hanno, o si devono scemare? Abbiamo otto Università primarie e tredici secondarie: se si vuol fare qualche cosa di corrispondente ai bisogni della scienza, ci vogliono ben altri assegni sul bilancio della pubblica istruzione; bisogna accrescere di molto questi stanziamenti; e davvero non so se con questo bisogno il Tesoro andrebbe molto d'accordo.

Che cosa dunque si è detto e pensato?

Non si possono diminuire le Università per considerazioni locali; ebbene, abbandoniamo le Università, quante ne abbiamo, ai sussidi, ai contributi delle amministrazioni locali. Questo per me è il significato genuino, questa è la vera portata del disegno di legge che noi discutiamo. Nè forse ciò è fuori del terreno sul quale ho chiesto di parlare.

A ogni modo, ritornando all'argomento, si torrà dalla lista degli Istituti superiori che si rendono autonomi l'Istituto che autonomo è già?

Eh via, smettiamo queste apprensioni! Se avete paura di queste autonomie, dovete aver paura che Bologna sopraffaccia le Università di Ferrara e di Modena, dovete aver paura che l'Accademia di Milano vada ad intorbidare la grande aureola di cui ha goduto e gode l'Università di Pavia.

Non pigliamoci per carità di queste apprensioni! L'Istituto di studi superiori di Firenze si attiene alle sue Facoltà: Facoltà medico-chirurgica, Facoltà di scienze fisiche e naturali, Facoltà di filosofia e di lettere; state tranquilli, non escirà dai suoi limiti; ma nel buon assetto e all'incremento medico-chirurgico c'è, o signori, un interesse della scienza, c'è un interesse supremo

di questo insegnamento, pel quale noi non parleremo abbastanza e non ci cheteremo fino a tanto che non sia veramente usufruito tutto quel grande materiale scientifico di cui possiamo disporre.

Poche parole e pochi dati statistici.

Noi abbiamo 15 professori che ci costano 87,000 lire all'anno; l'Università di Napoli, che è quell'Università che tutti sanno, ne ha 14; abbiamo gabinetti scientifici che ci costano 18,000 lire all'anno; abbiamo un materiale che è invidiato, non superato, almeno per quello che io ne so, da nessun Istituto di insegnamento medico nè d'Italia, nè di fuori.

Noi abbiamo 25,000 malati per le nostre cliniche, (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) per la chirurgia 3000 malati, per la medicina 6000, per l'oculistica 900, per le malattie cutanee 1400, per le veneree 1000. (*Ilarità*) Ed abbiamo 1800 donne che ci regalano per l'ostetricia 900 parti all'anno.

I gabinetti anatomici sono serviti da 1500 cadaveri, onorevole Bonghi. (*Ilarità prolungata*) Mi pare che sia qualche cosa di meglio che insegnare anatomia sopra le tavole dipinte, o sopra qualche cadavere fatto venire in navicella, come qualche esempio se ne potrebbe ricordare.

Quello che manca in Toscana si è l'ordine e la chiarezza nei conferimenti delle lauree. Prima si compartiva l'insegnamento teorico separatamente dagli insegnamenti pratici, quando il sistema didattico lo consentiva. Ora il progresso di queste scienze non lo consente più; e fino dal primo anno si comincia l'insegnamento medico dal letto del malato e nei gabinetti; e non è altrimenti compatibile fare i quattro anni dove manca il materiale scientifico, che abbonda in Firenze.

E che cosa accade intanto in Toscana? Accade che per 4 anni si studia a Pisa od a Siena. E come si corona questo studio di 4 anni? Con una laurea di nuova invenzione, che si chiama laurea di primo grado. La laurea di primo grado diventa matricola (ed è la matricola che si conferisce dallo spedale di Santa Maria Nuova) dopo che lo scolaro ci ha consumato due anni di vera pratica.

Può durare questo stato di cose? È coerente al buon insegnamento, alla buona didattica? L'onorevole Baccelli, quando si discuteva la legge sul Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui era relatore, non cessando alla Camera (e non può cessarlo) di essere il clinico eccellente che è, lamentava questa condizione di cose, e diceva: ma qui non c'è che da fare una cosa sola, non c'è che da completare le Facoltà. E il relatore

diventato ministro, ha dato opera a completare l'insegnamento medico-chirurgico, prima in Firenze, poi a Pisa e Siena.

E noi fiorentini, come pisani e senesi battiamo le mani. Ma venirci oggi a proporre sul serio che dalla lista degli Istituti d'insegnamento superiore che si vogliono rendere autonomi con una misura ed una disposizione generale, si faccia l'eccezione, il privilegio odioso appunto per l'Istituto superiore di Firenze, che autonomo è già, mi pare una cosa che la non entri nemmeno in quest'aula che pure è grande. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Barazzuoli.

Barazzuoli. Il mio fatto personale è semplicissimo...

Presidente. Speriamo che non ne sollevi altri.

Barazzuoli. Ah! no. Ella sa che io son toscano, e quindi concittadino del Petrarca, ed appunto in questa questione: io vo gridando pace, pace, pace. (*Benissimo!*)

L'onorevole Toscanelli disse l'altro giorno che io mi trovava in questa controversia, risolledata oggi dall'onorevole Mantellini, fra Scilla e Cariddi. È vero, io sono fra Scilla e Cariddi, ma c'è anche l'onorevole Toscanelli, con questa differenza ch'egli batte il capo or di qua or di là, ed io no, perchè navigo con animo scevro da passioni, non avendo altro intento che la giustizia per tutti.

Espressi chiaramente il mio pensiero nelle poche parole che pronunziai due tornate fa, ed il mio pensiero è questo: Non si può impugnare, io credo, il diritto nell'Istituto di studi superiori di Firenze di completare la sua sezione o Facoltà che dir si voglia, medico-chirurgica; non lo si può impugnare perchè quel completamento è ormai per Firenze un fatto compiuto com'è in via di compiersi per Siena e per Pisa. Per altro io dichiarava che, come a me piaceva dovesse esser resa giustizia a quel benemerito Istituto...

Toscanelli. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Non ostante la pace dell'onorevole Barazzuoli. (*Ilarità*)

Toscanelli. Anch'io sono per la pace. (*Si ride*)

Barazzuoli... mi trovava pienamente d'accordo coll'onorevole Toscanelli e coll'onorevole Dini sotto un altro punto di vista.

Io diceva: la convenzione del 1872 tradotta in legge segnò le colonne d'Ercole all'azione dell'Istituto di Firenze. Ebbene, l'Istituto di Firenze continui a dare gl'insegnamenti che ha e li completi se e come meglio credo, ma non più. Io di-

chiarai che mi sarei opposto, e lo farei, qualora l'Istituto di Firenze chiedesse o volesse dare altri insegnamenti oltre quelli che ha al presente.

Se questo è l'intendimento dell'onorevole Toscanelli, qualunque possa essere la forma dell'emendamento da lui proposto insieme coll'onorevole Dini, noi ci troviamo pienamente d'accordo. Io non potrei votare quell'emendamento perchè ha un'apparenza, devo dir la parola?, un po' odiosa: " E il modo ancor m'offende; „ ma consento nella sostanza; vale a dire che si limiti all'Istituto di Firenze la potestà degli insegnamenti e i limiti stiano nella convenzione del 1872. Così, poichè ampia è la terra assai, potremo vivere in buona pace e utilmente per noi e per la scienza a Firenze, a Pisa e a Siena; e in questo modo non solamente grideremo pace, pace, pace, ma l'avremo sul serio. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli per un fatto personale.

Toscanelli. Io pure grido: pace, pace e pace. (*Si ride*)

Presidente. Per aver la pace davvero bisognerà che io non conceda più di parlare a nessuno su questo argomento. (*Ilarità*)

Toscanelli. ...e credo che mi troverò d'accordo anche coll'onorevole Mantellini, perchè proprio noi non miriamo a togliere niente di ciò che di veramente splendido in fatto d'insegnamento sussiste attualmente a Firenze. Ma di questo parlerò dopo che avrò sentito il parere della Commissione e del ministro sull'emendamento che abbiamo presentato.

Io ora parlo unicamente per un fatto personale. L'onorevole Barazzuoli ha detto che io pure mi trovo fra Scilla e Cariddi e che batto il capo di qua e di là. Io non vedo nè Scilla nè Cariddi, nè batto il capo in alcun luogo. (*Ilarità*) Desidererei quindi che l'onorevole Barazzuoli indicasse qual'è il mio Scilla, qual'è il mio Cariddi e quali sono i luoghi dove batto il capo, perchè se non si spiega io non gli posso rispondere.

Barazzuoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

Barazzuoli. Io darò quelle spiegazioni che chiede l'onorevole Toscanelli e che non devono protrarre questa vana e ingrata polemica. Io ho usato di una metafora. Sapeva benissimo che l'onorevole Toscanelli non batteva materialmente la testa in nessun luogo; me ne sarebbe anzi doluto perchè in quella testa c'è del fosforo e delle sostanze preziose.

Io intendeva di dire che l'Istituto di Firenze gli dava le vertigini al capo, perchè dal modo

con cui si espresse l'altro giorno, un po' troppo concitato, e che lo portò a certe osservazioni retrospettive, mi pareva che gli mancasse il pilota dell'animo tranquillo, e quindi, poichè egli aveva parlato di Scilla e Cariddi a riguardo mio, ho pensato che potesse esser permesso a me di usare della stessa figura rettorica, a riguardo suo. Ma lasciamo da parte queste miserie, e guardiamo alla sostanza delle cose, la quale è: l'Istituto di Firenze completi pure liberamente la Facoltà che ha, ma non possa aggiungerne altre, e che di questo (per quanta sicurezza m'ispiri la lealtà degli interessati al lustro di quell'Istituto) ci venga data in occasione di questa legge una garanzia, che renda tranquilli tutti.

Spero che così si troverà contento anche l'onorevole Toscanelli.

Presidente. L'incidente è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Onorevoli colleghi, siamo veramente rientrati nella discussione generale, per quanto si sia ciò fatto in omaggio all'articolo primo della legge.

Avete ascoltato un dottissimo discorso del nostro egregio collega Spaventa, durato l'intera giornata di ieri. In quel discorso l'onorevole Spaventa ha esaminato interamente la legge in tutte le sue parti principali, ed ha fatto di tutte una critica acerbissima, ripetendo in parte argomentazioni già svolte da chi, prima di lui, aveva combattuto la legge, aggiungendone delle nuove, le quali, mi permetta di dirglielo, hanno già avuto la loro risposta nella relazione e nel discorso da me pronunciato alla Camera, non che in quelli degli egregi colleghi che hanno parlato in favore della legge.

L'onorevole Coppino fece pure un attacco vivissimo alla legge criticandola acerbamente, sebbene poi abbia finito col dire che l'accetterebbe se si facesse una piccolissima modificazione all'articolo primo; modificazione però che, a vece di essere piccolissima, implicherebbe la demolizione del fondamentale concetto di autonomia sul quale la legge è basata, e che per conseguenza non è accettabile.

Se io dovessi rispondere a tutte le argomentazioni addotte dagli egregi oratori che vi nominai, dall'onorevole Panattoni, dal nostro egregio collega Cavalletto, e che concernono la discussione generale della legge, voi comprendete, onorevoli colleghi, che mi sarebbe necessario rifare un discorso di 6 o 7 ore (*Oh! oh!*), cosa che fa spavento a voi, e che certo non piace neppure a me, perchè non vi nascondo che, sebbene io sia stato molto lusingato per gli elogi fatti ai miei polmoni, che ebbero forza di reggere al mio ultimo discorso, di tanti

elogi, la volta passata, il mio cervello fu alquanto geloso, e io certo non vorrei aggravargli il dispiacere.

Risponderò adunque soltanto alle obiezioni che riflettono davvero l'articolo 1º, non a quelle che avrebbero dovuto farsi nella discussione generale, e che già in essa, da altri svolte, trovarono piena confutazione.

Darò poi brevissima risposta ad alcune fra le principalissime argomentazioni degli onorevoli Spaventa e Coppino, delle quali non si sia parlato nella discussione generale; poichè di quanto dissero che già ebbe confutazione nella discussione generale, io mi trovo nella assoluta impossibilità di rinnovare la confutazione.

L'accusa suole essere facile, e si può fare in brevi parole; la difesa è più difficile, e ha bisogno di molto più tempo. Ora il discorso dell'onorevole Spaventa è durato un giorno; figuratevi se lo dovessi completamente confutare, quanto dovrei parlare!

I miei egregi colleghi mi permetteranno che io non consenta nelle premesse dalle quali partirono l'onorevole Spaventa e l'onorevole Coppino per riaprirsi la strada ad una discussione generale di tutta la legge. Essi hanno detto: Nell'ordine del giorno votato che cosa si dice in sostanza? Si fa dalla Camera un voto platonico alla libertà, all'autonomia e al decentramento, si manifesta un'idea generica nella quale tutti consentiamo, ma con esso, non s'è approvata la triplice autonomia stabilita dall'articolo primo, la quale è cosa interamente diversa dall'ordine del giorno che noi abbiamo votato.

È vero, onorevoli colleghi, tutto ciò? L'onorevole Spaventa e l'onorevole Coppino dimenticano che l'ordine del giorno fu accolto a grande maggioranza dalla Camera, sicchè io dissi: *troppa maggioranza*, perchè compresi subito che molti nemici della legge si sarebbero rifugiati nella supposta platonica dichiarazione di principi astratti che si dice in esso soltanto contenuta, e che si riservavano di ripetere la battaglia all'articolo primo.

Spaventa. Io no.

Berio, relatore. Parlo in generale.

Essi dimenticano che quell'ordine del giorno era stato proposto dalla Commissione, che aveva sostenuto nella relazione, e nella discussione generale i tre cardini dell'articolo primo, cioè dell'autonomia didattica, disciplinare ed amministrativa.

Ora, quando mi venite a dire che nella parola autonomia, che è nell'ordine del giorno votato, non si contiene il triplice concetto di essa quale

trovasi esposto nell'articolo 1^o, fate uno sforzo d'intelligenza per aprirvi la strada ad una nuova critica, ma non potrete persuadere alcuno che la Commissione presentando l'ordine del giorno non si riferisse alla triplice autonomia dell'articolo 1^o e che la Camera non abbia votato nel senso della Commissione, sicchè ora possa votare altrimenti senza incorrere in una flagrante ed inescusabile contraddizione. A voi piacerà così perchè siete avversari della legge, e non vi dorrebbe certo che la Camera votasse ora in un senso opposto a quanto ha già deciso; ma la Camera certo non vi seguirà su questo terreno.

Detto ciò, risponderò innanzitutto all'onorevole collega Cavalletto, ed all'onorevole collega Cuccia per quanto concerne l'istanza che essi hanno fatto di comprendere nella tabella A, unita all'articolo 1^o, le scuole di applicazione degl'ingegneri di Padova e di Palermo.

Già nella difesa della legge, quando fu chiusa la discussione generale, ho detto che la Commissione ed il Ministero intendevano di accogliere quest'istanza, e che, se non avevano comprese subito nella tabella A, queste due scuole, si è perchè quella di Palermo pareva che fosse unita, più e meglio che non sian quelle di Torino e di Bologna, alla Facoltà di matematiche, e perchè la scuola degli ingegneri di Padova non aveva fatta alcuna istanza. Ma l'istanza è pervenuta dopo, e poi, quand'anche non fosse pervenuta, sarebbe bastata la domanda dei nostri colleghi per indurre la Commissione a consentire che quelle due scuole siano comprese nella tabella A.

Quindi questa è una questione esaurita, perchè ritengo che l'onorevole ministro sia perfettamente di accordo colla Commissione nell'accettare le istanze dei nostri colleghi.

L'onorevole Cavalletto ha fatto poi delle osservazioni in merito. Censurò l'autonomia disciplinare, e disse che avrebbe desiderato che l'amministrazione non fosse organizzata come è. Disse che lo Stato deve avere l'alta direzione degli studi, perchè la vigilanza sola ad esso riservata non basta; criticò il procedimento per la nomina dei professori; avrebbe voluto Università di primo e di second'ordine ed uno sviluppo maggiore delle scuole di perfezionamento; tutte cose queste che concernono le disposizioni speciali, che debbono venire in discussione. E siccome di queste discussioni io ne prevedo purtroppo moltissime edizioni, così rimando le mie risposte al luogo opportuno.

L'onorevole Corleo difese l'articolo primo, e la Commissione lo ringrazia delle buone ragioni

adotte. Ma egli ha fatto una domanda che merita pronta risposta. Egli disse: col comprendere le scuole di applicazione per gli ingegneri nella tabella A, intendete voi di stabilire che questi Istituti sono disgiunti completamente dalle Università? In tal caso ne potrebbe nascere questo inconveniente, che essendo la scuola d'applicazione degl'ingegneri di Torino, ad esempio, perfettamente disgiunta dall'Università e costituita ente autonomo, potrebbe adottare nei suoi regolamenti alcune disposizioni, per le quali gli studenti che hanno compiuta quella parte del corso di matematiche che spetta all'Università, non avessero diritto di essere senz'altro ammessi alla scuola di applicazione.

Questa osservazione che l'onorevole Corleo ha fatta per l'Università di Torino, si può fare per tutte le Università; quindi la risposta deve essere ben chiara. E la risposta è che, amministrativamente, le scuole di applicazione degl'ingegneri, per il fatto di essere comprese nella tabella A, sono disgiunte dalle Università e diventano enti autonomi, ma non sono punto disgiunte accademicamente; di modo che le disposizioni che regolano l'iscrizione ai corsi di queste scuole, continueranno ad aver vigore, e le scuole stesse continueranno ad essere annesse alle Facoltà nel senso d'annessione accademica, che cioè la Facoltà è preparazione alla scuola degl'ingegneri.

Spero con questo d'aver dato soddisfacente risposta all'onorevole Corleo, ed a quelli che avessero partecipato al dubbio da lui esposto.

Ed ora vengo alla questione sollevata dagli onorevoli Toscanelli, Dini ed altri, intorno all'Istituto superiore di Firenze, se cioè si debba lasciarlo o no nella tabella A. Sono innumerevoli i rimproveri fatti alla Commissione e conseguentemente al ministro, anzi prima a lui che alla Commissione, per aver compreso nella tabella A l'Istituto superiore di Firenze. Ma gli onorevoli colleghi permetteranno a noi di rispondere che tutti quei rimproveri sono immeritati, e che vi sarebbe stata invece grave ragione di rimprovero, se ministro e Commissione avessero agito altrimenti.

Non ignorano i nostri egregi colleghi che l'Istituto di Firenze è governato da una convenzione approvata per legge, e che quindi trattasi di un vero contratto passato tra il Governo, il comune e la provincia di Firenze.

Nella convenzione-legge 30 giugno 1872, sono stabilite le materie di insegnamento per le quali l'Istituto stesso veniva creato. L'articolo 1^o determina che " l'Istituto superiore di Firenze avrà per oggetto l'alto insegnamento e il pro-

gressivo incremento delle lettere e della filosofia, delle scienze fisiche e naturali, della medicina e della chirurgia. »

Nell'articolo 5° della stessa convenzione-legge si dice:

“ Il Consiglio direttivo, ogni qualvolta lo creda opportuno, potrà, sentito il parere del Consiglio accademico della rispettiva sezione e dentro i limiti degli assegni ricevuti, istituire nuovi insegnamenti nell'Istituto e prendere ogni provvedimento adatto a migliorarne le condizioni. »

Questa disposizione dell'articolo 5° deve evidentemente esser messa in armonia colla disposizione dell'articolo 1°, altrimenti la limitazione in questo contenuta non avrebbe più significato.

Il legislatore ha diritto che sia dato alle sue disposizioni il significato logico che hanno, e senza del quale la legge sarebbe monca, o conterrebbe superfluità.

Ora questo significato, nelle disposizioni degli articoli 1° e 5° della convenzione, è che si possono istituire nuovi insegnamenti, nuove cattedre nell'Istituto, ma che ciò può farsi soltanto per quelle materie d'insegnamento per le quali l'Istituto stesso venne creato. L'articolo 19 della legge medesima dice: “ La presente convenzione non sarà valida che dopo approvata per legge, come non potrà essere modificata o disdetta se non per legge... »

Toscanelli. Speciale.

Berio, relatore.... per legge speciale. »

Dunque, come bene osservava l'onorevole Barazzuoli, messa questa questione nel terreno giusto in cui deve stare, la facoltà dell'Istituto superiore di Firenze, o per dir meglio, l'obbligo suo, il suo nobilissimo dovere è di perfezionare l'insegnamento delle sezioni indicate nell'articolo 1°; di aumentare, se ne ha il mezzo, il numero dei professori per l'insegnamento delle scienze comprese in queste sezioni, per modo che, se anche potesse avere cento professori per sezione, è padronissimo di procurarseli e di pagarli meglio che non qualunque altro paese d'Europa; ma niente più di ciò è concesso da questa convenzione. E delle variazioni alla convenzione medesima non si possono fare se non per una legge speciale che dovrebbe riferirsi esclusivamente all'Istituto superiore di Firenze, far la carriera prescritta per tutte le leggi, passare negli Uffici, essere discussa ed approvata dalla Camera.

Di fronte a questo stato di cose, di fronte a una convenzione-legge che non sarebbe stato possibile in alcun modo di modificare senza ingiustizia, perchè la legge posteriore non può modificare un

contratto già validamente stipulato fra parti che erano abili a contrattare, la Commissione che cosa doveva fare?

Lasciare nella tabella A l'Istituto superiore, affinché, nei limiti della sua legge di fondazione, esso possa profittare delle disposizioni della legge nuova. Si sa che l'Istituto superiore di Firenze è una persona morale; ma, essendo stata contestata questa sua qualità, fu necessaria una sentenza per stabilirla.

La legge, comprendendo nella tabella A, toglie tutte le contestazioni in proposito. Inoltre, in questa convenzione sono determinate norme speciali per la nomina dei professori, e vi sono alcuni vincoli alla completa libertà didattica dello Istituto, nonchè altri diritti di ingerenza a favore del Governo.

Se le disposizioni generali della legge nuova implicano la rinuncia a qualcheduno dei diritti che il Governo avrebbe in virtù della convenzione, poteva benissimo applicarsi all'Istituto di Firenze la legge stessa nella parte che concerne tali diritti. Che danno può venirne a Pisa od a Siena? E quale ragione vi sarebbe per la quale della rinuncia ad ogni soverchia ingerenza che il Governo fa in favore di tutte le Università, l'Istituto superiore di Firenze non dovesse approfittare?

Dunque il comprendere l'Istituto di Firenze nella tabella A era un dovere.

Toscanelli. Chiedo di parlare.

Berio, relatore. E quanto dico per l'Istituto superiore di Firenze, intendo di dirlo anche per l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, che si trova nella stessa condizione dell'Istituto di Firenze, come l'Istituto tecnico superiore e la scuola Veterinaria di Milano; sono tutti enti autonomi regolati da una legge speciale.

Nei limiti della loro sfera d'azione, determinata dalla legge, essi acquistano, per la iscrizione nella tabella A, tutti i diritti che sono concessi alle Università; ma non possono eccedere questi limiti; quindi non possono in alcun modo invadere il campo dell'Università di Pavia, come l'Istituto di Firenze non può invadere il campo delle Università di Siena e di Pisa.

L'onorevole Toscanelli domandava: avete inteso di costituire l'Istituto superiore di Firenze e l'Accademia scientifica di Milano in nuove Università? Rispondiamo, come già rispondemmo nella relazione, onorevole Toscanelli, che assolutamente non si ebbe questa intenzione; che l'articolo 1° dicendo che ogni nuova Università deve essere stabilita per legge, esclude la trasformazione in Università degli Istituti che ora non lo

sono, fra i quali quello di Firenze e l'Accademia di Milano.

E se queste disposizioni non bastassero, si avrebbe ancora per Firenze l'articolo 2° della legge che approvò la convenzione, articolo che dice: " nell'Istituto superiore di Firenze non saranno conferiti altri gradi universitari fuori di quelli che si danno attualmente.

Ora, a questa legge, se anche noi lo volessimo, non potremmo con una legge generale far variazioni, perchè l'articolo 19 della convenzione non lo consente; dimodochè è l'articolo 2° della legge che approva le convenzioni, e tutte le altre disposizioni, che ho testè accennate all'onorevole Toscanelli, rimangono tutte in vigore. Così, mentre l'Istituto superiore di Firenze e l'Accademia scientifica superiore di Milano potranno vivere, perfezionarsi nei limiti della sfera d'azione loro assegnata dal proprio statuto, non potranno fare danno alle Università. Quelle due istituzioni hanno un nobile e vastissimo compito; e se potranno adempierlo a perfezione, come già vanno facendo, l'opera loro sarà soddisfazione grandissima per la loro città, onore per tutta l'Italia. Ed io sono convinto che neppure pensano ad estendere gli insegnamenti oltre i limiti dalla legge loro assegnati.

Con ciò mi pare che la battaglia fra l'onorevole Toscanelli e gli altri debba essere completamente esaurita, e sia da considerarsi come giusta ed utile a tutti la iscrizione nella tabella A degli Istituti che vi figurano.

Dopo ciò io dovrei rispondere all'onorevole Coppino e all'onorevole Spaventa; ma farei perdere alla Camera troppo tempo, se mi trovassi nella necessità di scegliere, fra le molteplici note che ho prese, le obiezioni maggiori degli illustri avversarii. Per fare ciò e poi rispondere impiegherei forse un'ora; se l'egregio presidente mi consentisse di rispondere nella tornata di domani, in meno di mezz'ora prometto di adempire al mio compito; quindi vede quale vantaggio ne verrebbe alla Camera.

Presidente. Si sente bene?

Berio. No, mi sento un po' stanco.

Presidente. Essendo l'onorevole relatore indisposto, (*Ilarità*) rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Depretis, presidente del Consiglio. Siccome io credo che a quest'ora, il disegno di legge che approva il trattato colla Svizzera sarà indubbiamente stato distribuito, e che tutti gli onorevoli deputati avranno avuto il tempo di leggerlo, così io prego la Camera di scrivere questo disegno di legge nell'ordine del giorno, per il primo, della tornata di domani.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che domani, in principio di seduta, e dopo il sorteggio degli Uffici, aggiungo io, sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge: " Trattato di commercio colla Svizzera e relativo protocollo addizionale. Se non vi sono osservazioni, questa proposta si intenderà approvata.

(*E approvata.*)

La seduta è levata alle 5.45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

- 1° Rinnovamento degli Uffici.
- 2° Trattato di commercio colla Svizzera e relativo protocollo addizionale. (97)
- 3° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno. (26)
- 4° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)
- 5° Stato degli impiegati civili. (68).
- 6° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
- 7° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibrono).